Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 13 agosto 1985 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dei lavori pubblici

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 190 DEL 13 AGOSTO 1985:

LEGGE 24 luglio 1985, n. **409.**

Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1985, n. 406.

Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.

I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a quattro anni, ad esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti alle medesime preture, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero.

E' condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore è iscritto secondo la formula seguente: " Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia " ».

Art. 2.

Il periodo di pratica, previsto dall'articolo 17, numero 5), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale, non può avere durata inferiore a due anni.

Art. 3.

I praticanti procuratori sostengono gli esami di procuratore legale presso la corte di appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica.

Il superamento dell'esame consente l'iscrizione in un albo circondariale nell'ambito del distretto della corte d'appello presso la quale l'esame è stato sostenuto.

Art. 4.

Gli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:

« I procuratori legali possono esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto in cui è compreso l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti nonché davanti al tribunale amministrativo regionale competente nel distretto medesimo ».

Art. 5.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel registro speciale di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, possono esercitare, con effetto immediato, le funzioni di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto stesso, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

La disposizione dell'articolo 3 si applica a decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale per l'anno 1986.

Il periodo di pratica previsto dall'articolo 2 è richiesto a decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale per l'anno 1987.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, nella parte richiamata dall'art. 8 del citato regio decreto-legge n. 1578 come sostituito dalla legge qui pubblicata, è riprodotto in nota all'art. 2.

Nota all'art. 2:

L'art. 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, prevede i requisiti per l'iscrizione nell'albo dei procuratori. Il testo del n. 5 del primo comma è il seguente:

« Avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della corte d'appello o del tribunale almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell'art. 101; ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle preture ai sensi dell'art. 8; ».

Il suddetto periodo di pratica è stato successivamente ridotto ad un anno dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 374.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 644):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (MARTINAZZOLI) il 4 aprile 1984.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede redigente, il 22 maggio 1984, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 18, 20 dicembre 1984; 13, 28 febbraio 1985; 6 marzo 1985.

Relazione scritta e testo degli articoli annunciati il 26 marzo 1985 (atto n. 644/A - relatore GALLO).

Esaminato in aula e approvato il 26 marzo 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2725):

Assegnato alla IV commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 15 maggio 1985, con parere della commissione I.

Esaminato dalla IV commissione e approvato, con modificazioni, il 19 giugno 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 644-B):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 21 giugno 1985, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 10 luglio 1985.

LEGGE 8 agosto 1985, n. **407**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, recante proroga del termine previsto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativo alla presentazione dell'istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di prevenzione incendi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativo alla presentazione dell'istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di prevenzione incendi, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 1, *è aggiunto il seguente*:

« Art. 1-*bis*. — All'articolo 2, quinto comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni" ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 20 agosto 1985.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1400):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dell'interno (SCALFARO) il 21 giugno 1985.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 luglio 1985.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 10 luglio 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 10 luglio 1985.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 16 luglio 1985.

Esaminato in aula e approvato il 17 luglio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 3050):

Assegnato alla II commissione (Affari interni), in sede referente, il 18 luglio 1985 con parere delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 24 luglio 1985.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 24 luglio 1985.

Esaminato in aula il 26 luglio 1985 e approvato il 31 luglio 1985.

LEGGE 8 agosto 1985, n. **408**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 289, concernente assegnazione allo ENEA di un contributo di 900 miliardi di lire a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 21 giugno 1985, n. 289, concernente assegnazione all'ENEA di un contributo di 900 miliardi di lire a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *il comma* 1 *è sostituito con il seguente*:

« 1. Per l'anno finanziario 1985 è assegnato all'ENEA un contributo di 900 miliardi di lire a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 20 agosto* 1985.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1401):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO) il 21 giugno 1985.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 6 luglio 1985 con parere delle commissioni 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 10 luglio 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 10 luglio 1985.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 17 luglio 1985.

Esaminato in aula e approvato il 17 luglio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 3051):

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede referente, il 18 luglio 1985, con parere delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 24 luglio 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 25 luglio 1985.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 24 luglio 1985.

Esaminato in aula il 26 luglio 1985 e approvato il 31 luglio 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 17 luglio 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle colline e delle Ville lucchesi, sito nei comuni di Lucca, S. Giuliano Terme, Massarosa, Montecarlo, Altopascio e Porcari.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che: con decreto ministeriale 18 novembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1953 la zona tra i Giannotti, il cimitero e la collina di monte San Quirico, sita nell'ambito del comune di Lucca, è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché la zona predetta oltre a costituire dei punti di vista accessibili al pubblico, forma anche nell'insieme dei suoi complessi, dei quadri naturali di particolare bellezza paesistica.

Tale zona è così delimitata:

sulla riva destra del Serchio, a partire dal ponte di Monte San Quirico e precisamente dall'argine di destra sino all'imbocco della Freddana sul Serchio, quindi il corso della Freddana sino al ponte omonimo.

Di qui una linea parallela e sottolineata dalla distanza di metri 100 (cento) a nord-est (destra) dell'asse della strada detta della Rimembranza, quindi la strada che ha la sua continuazione in quella che sale all'acquedotto lucchese, e più precisamente che passa a nord delle Ville Minutoli e Orsetti, sino alla strada detta dei Borelli.

Di qui il perimetro segue la strada che scende al luogo detto allo « Zoppi » presso il bivio della strada per Sant'Alessio.

Quindi proseguendo a sud per la strada campestre posta sull'argine di destra del fiume Serchio. Di qui il perimetro segue una linea retta ideale sino al bivio di Corte Meassi e quindi la strada a ponente del cimitero che porta alla via di Corte Lenzi, che segue sino al bivio della strada delle Tagliate.

Di qui il perimetro prosegue la strada che conduce alla Chiesa di Sant'Anna attraversa la via sarzanese, attraverso la via Pisana, e prosegue per via San Donato, fino alla ferrovia di Lucca-Pisa.

Segue la via ferroviaria fino al pubblici macelli e precisamente a oriente dei pubblici macelli presso corte Landucci. Di qui il perimetro prosegue la via delle Tagliate fino all'indicatore di porta Elisa, traversa via Pesciatina; prosegue per la via delle Tagliate a San Marco, passa a nord-est del nuovo ospedale e del vecchio campo sportivo, piega a mezzogiorno, sino a trovare il ponte sul pubblico condotto, traversa il ponte e segue la via di San Marco, sino al bivio di via Matteo Civitali e per il tratto a nord di via Matteo Civitali sino al luogo detto le « Fornacette » e da lì al Montescendi al ponte di Monte San Quirico.

Dalla zona predetta viene esclusa un'area ad oriente compresa fra il borgo Giannotti, via P. Batoni e via Matteo Civitali sino alle « fornacette » e da ponente del borgo Giannotti un'area della profondità di m. 150 (centocinquanta) misurati all'asse stradale sino all'argine sinistro del Serchio che resta escluso;

Considerato che con decreto ministeriale 20 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 5 giugno 1957 una zona dell'abitato comunale di Lucca ed una zona ad esso circostante, sono riconosciute di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per derimere ogni dubbio o incertezza in merito alla delimitazione della zona delimitato dal precedente decreto ministeriale 18 novembre 1952.

Tale zona è così delimitata:

sulla riva destra del Serchio, a partire dal ponte di Monte San Quirico e precisamente dall'argine di destra fino al ponte omonimo. Di qui una linea parallela e sottolineata dalla distanza di metri cento a nord-est (detta) dell'asse della strada detta della Rimembranza, quindi la strada che ha la sua continuazione in quella che sale all'acquedotto lucchese, più precisamente che passa a nord delle ville Minutoli e Orsetti, fino alla strada detta dei Borelli. Di qui il perimetro segue la strada che scende al luogo detto allo « Zoppi » presso il bivio della strada per Sant'Alessio.

Proseguendo quindi a sud per la strada campestre, posta all'argine di destra del fiume Serchio. Di qui il perimetro segue una linea retta ideale fino al bivio di Corte Massimo, quindi la strada a ponente del cimitero che porta alla via di Corte Lenzi, che segue fino al bivio della strada delle Tagliate. Di qui il perimetro segue la strada che conduce alla Chiesa di Sant'Anna, attraversa la via Sarzanese, attraverso la via Pisana e prosegue per la via di San Donato fino alla ferrovia di Lucca-Pisa, segue la via ferroviaria fino ai pubblici macelli, e precisamente ad oriente dei pubblici macelli presso Corte Landucci. Di qui il perimetro segue la via delle Tagliate fino all'indicatore di Porta Elisa, attraversa la via Pesciatina, prosegue per la via delle Tagliate a San Marco, passa a nord-est del nuovo ospedale e del vecchio campo sportivo, piega a mezzogiorno fino a trovare il ponte sul pubblico condotto; attraversa il ponte e segue la via di San Marco fino al bivio di via Matteo Civitali e, per il tratto a nord di via Matteo Civitali, fino al luogo detto le « Fornacette » e di lì al Montescendi a ponte San Quirico. Dalla zona resta esclusa una area ad oriente compresa tra il borgo Giannotti, via P. Batoni e via Matteo Civitali fino alle Fornacette; e da ponente del borgo Giannotti una area della profondità di metri 150 misurati dall'asse stradale fino all'argine sinistro del Serchio che resta escluso;

Considerato che con decreto ministeriale 11 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 3 novembre 1967, la zona di Monte San Quirico e Ponte San Pietro, nel comune di Lucca, è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per la sua particolare bellezza panoramica offerta dalle sponde del fiume Serchio ricche di vegetazione che costituiscono un'amena e suggestiva passeggiata fuori città e compone nel suo insieme un caratteristico quadro naturale, offrendo inoltre numerosi punti di vista verso le Alpi Apuane a nord-ovest, verso le colline lucchesi a nord ed a sud, ed infine sul la città di Lucca che può essere ammirata nella stupenda cerchia delle sue mura.

Tale zona è così delimitata:

da una linea immaginaria che partendo dall'incrocio del confine occidentale dela zona già vincolata con decreto ministeriale 18 settembre 1952 confermato e precisato dal decreto ministeriale 20 maggio 1957, con l'unghia settentrionale dell'argine più esterno del fiume Serchio, continua lungo detta unghia e tocca poi la riva sinistra del torrente Cerchia, affluente di destra del Serchio, seguendo fino allo sbocco nel Serchio stesso; da qui prosegue per l'argine destro del Serchiofino al ponte S. Pietro, quindi lungo il lembo nord del ponte, poi per il bordo in continuazione della strada statale Sarzanese e raggiunge infine l'unghia meridionale dell'argine di sinistra più esterno del fiume Serchio, che segue sino all'incontro con la sopracitata delimitazione di cui al predetto decreto ministeriale;

Considerato che con decreto ministeriale 20 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 30 maggio 1972, una zona sita nel comune di Lucca è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 perché presenta notevoli attrattive per il dolce declinare di colline cui seguono colli folti di castagni in una campagna tipicamente lucchese cosparsa di ville di interesse storico ed artistico fra le quali sorge anche un famoso monastero di antica origine.

Tale zona è delimitata da una linea immaginaria che partendo dal centro del ponte sul Guappero della strada Pontetto-Vicopelago (come dal foglio 105, 3° nord-ovest della Carta d'Italia I.G.M.) segue la mezzeria della medesima sino alla località « Lo Zoppino », poi la strada carrareccia diretta verso sud-ovest e quindi la mulattiera fino a quota 186. Da qui si porta in linea d'aria fino alla « Cupola » detta altresì casa Rossa a sud-ovest del convento di S. Carbone e poi passa immediatamente a sud-ovest della villa Mansi-Simoncine-Nardi (luogo detto ai Manzi). Segue quindi la via che conduce alla strada statale n. 12, deviazione lucchese, costeggiando a nord il recinto della villa « La Principessa » e sempre per la mezzeria della strada predetta giunge al centro del ponte sul Guappero. Da qui si segue la mezzeria di detto canale sino al punto di partenza;

Considerato che con decreto ministeriale del 27 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 26 febbraio 1975 una zona sita nel comune di lucca è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 perché può annoverarsi tra le più interessanti della provincia, sia sotto l'aspetto della mirabile fusione e concordanza, fra la espressione della natura e quella del lavoro umano, di caratteristiche architettoniche ed ambientali di particolare valore estetico e tradizionale, sia sotto l'aspetto della rilevante bellezza paesaggistica del comprensorio.

Tale zona è delimitata da una linea immaginaria partendo dal punto dell'argine del fiume Serchio, dove si distacca la strada comunale di Nozzano e di Filettole, segue l'argine stesso, verso sud-ovest, fino alla ferrovia; quindi il bordo nord dela linea ferroviaria sino all'incontro con il fosso della Valle; poi la mezzeria del fosso stesso fino allo stradello che conduce, dalla strada comunale di Balbano e di Massaciuccoli, alla strada vicinale di Padule; percorre la mezzeria di detto stradello fino alla sopracitata strada vicinale di Padule; continua per la mezzeria di quest'ultima fino alla strada di Balbano e di Massaciuccoli; segue la mezzeria di quest'ultima fino all'incontro con la strada comunale di S. Maria al Colle, di cui percorre la mezzeria fino all'incrocio con la strada vicinale dei Pardi; continua per la mezzeria della medesima allo incrocio col rio di Dogaio e di qui, con la retta ideale, raggiunge il punto iniziale;

Considerato che con decreto ministeriale 16 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° agosto 1975, una zona sita nel comune di Capannori è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché le colline interessanti il comune di Capannori, rivestite da ottime associazioni forestali edificate da pino marittimo e cerro in prevalenza, oltre a presentare un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, costituiscono altresì una rilevante bellezza panoramica come quadri naturali e comprendono impareggiabili punti di vista.

Tale zona è così delimitata:

su di una superficie sita in un comune di Capannori (provincia di Lucca) determinata da un linea immaginaria che partendo dal sottopassaggio dell'acquedotto sopraelevato lucchese, precisamente in località Guamo, segue la mezzeria della strada pedemontana detta di sottopoggio proveniente da Lucca verso Pontedera attraversando la frazione di Massa Macinaia e congiungendosi nei pressi del paese di S. Leonardo in Treponzio, precisamente a sud della frazione, con la s.s. n. 439 Sarzanese-Valdera, che segue per la mezzeria fino alla frazione di Pieve di Compito. Da qui si lascia la suddetta strada statale per seguire la mezzeria di una carreggiabile posta sulla sponda sinistra idrografica del rio Visona di Compito, detta dei « Dettoni », fino al termine della strada stessa. Da qui segue il rio suddetto addentrandosi nel rispettivo bacino imbrifero fino allo sbocco di un suo affluente di sinistra, chiamato rio di Sassabodda. Poi il perimetro risale detto rio fino all'origine dello stesso da ritenersi sullo spartiacque, dove coincide anche il confine tra le provincie di Lucca e Pisa, precisamente in località di Colle di Prato di Calci a quota 801. Naturalmente nel tratto terminale, tratto compreso fra l'origine del rio Sassabodda e la quota 801 posta sul confine di provincia, il perimetro segue una linea idealmente da identificarsi con l'asse della depressione del bacino imbrifero che alimenta lo stesso rio. Da qui proseguendo la linea di confine, delle due provincie attraversa, lungo lo spartiacque, la località monte Cascetto a quota 900, Colle di Calci, Spuntone di S. Allago a quota 870, Verruchino e monte Faeta a quota 831. Poi tale punto lascia il confine di provincia per seguire il confine comunale di Lucca e Capannori sino all'origine di un corso d'acqua, detto fosso della Botte, quota 354, che segue fino allo sbocco dello stesso in un altro corso d'acqua proveniente dal S. Maria del Giudice, chiamato fosso Guappero. Da qui il perimetro segue il Guappero sino al ponte della strada comunale che da S. Lorenzo a Vaccoli porta a Coselli; segue la mezzeria di detta strada sino alla osteria « La Cecca » segue la mezzeria della strada di Coselli fino alla strada privata per villa Ferri; da qui segue una linea ideale che si origina sul lato nord di detta villa, dirigendosi verso il luogo, a sud, detto « Allo squaglia », di qui prosegue per la carreggiabile dei « Pescaglini » fino all'incrocio con il rio Vorno: seguendolo fino nei pressi del bivio di detta comunale con la strada che porta verso Badia di Cantignano. Da quota 28 sulla strada di Badia di Cantignano sino a Guamo prosegue fino a quota 16 indi verso sud-est per la mezzeria della pedemontana per S. Quirico;

Considerato che con decreto ministeriale 21 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 21 luglio 1975, una zona sita nel comune di Capannori è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché le colline interessanti il comune di Capannori, rivestite da ottime associazioni forestali edificate da pino marittimo e cerro in prevalenza, oltre a presentare un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, costituiscono altresì una rilevante bellezza panoramica come quadri naturali e comprendono impareggiabili punti di vista.

Tale zona è così delimitata:

su di una superficie sita in comune di Capannori (provincia di Lucca) è determinata da una linea immaginaria che partendo dalla località Ponte alle Luche sulla strada statale n. 439 Sarzanese-Valdera, segue la strada pedemontana, detta « Via Alta » per la mezzeria della stessa. Oltrepassata la frazione di Colognora di Compito prosegue sempre per la medesima strada sino alla località « Case Picchio ».

Da qui il perimetro segue la mezzeria di una strada carrareccia, detta dello « Spiaggione », che passa a nord della frazione di Villa sino ad incontrare la carreggiabile, che collega detta frazione con la strada statale n. 439, detta « Terra Rossa », seguendola per la mezzeria fino all'incrocio con la Sarzanese-Valdera sopracitata. Dal bivio al perimetro prosegue per la mezzeria della strada statale fino alla località « Ponte alle Luche » o « Aquilina »;

Considerato che con decreto ministeriale 21 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 17 luglio 1975, una zona sita nei comuni di Lucca e Capannori, è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché può annoverarsi fra le più interessanti della provincia sia sotto l'aspetto della mirabile fusione di caratteristiche architettoniche ed ambientali di particolare valore estetico e tradizionale sia sotto l'aspetto della rilevante bellezza paesaggistica del comprensorio,

Tale zona è così delimitata: su di una superficie formata da una striscia delimitata da due rette parallele all'asse dell'acquedotto Nottolini simmetriche a questo e distante ciascuna da esso m 100; tale striscia è chiusa a nord dal tratto della mezzeria della strada comunale S. Concordio-Sornano del Vescovo compresa fra le due predette parallele; tale striscia è chiusa a sud dal limite della zona vincolata delle colline lucchesi di cui alla deliberazione dello stesso giorno 4 aprile 1973;

Considerato che con decreto ministeriale 3 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 luglio 1975, una zona sita nei comuni di Lucca e Massarosa è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché le colline che guardano il lago ed il bacino di Massaciuccoli, bonificato quasi per intero, costituiscono un elemento paesaggistico irripetibile ed estremamente suggestivo. Mentre, infatti, voltando loro le spalle si gode una panoramica di circa 140° che comprende il lago, il padule, la rete dei canali, i terreni bonificati coltivati con grande cura, la pineta di Migliarino, Torre del Lago, ed il mare che conclude il paesaggio all'orizzonte con una larga striscia, esse diventano il fondale di uno scenario altrettanto irripetibile e bello quando sono inquadrate dal litorale, dall'Aurelia e specialmente da Torre del Lago e da tutta la zona turistica che si stende appunto tra il mare ed il versante occidentale del lago di Massaciuccoli. Va considerato, quindi, che le colline prospicienti il bacino di Massaciuccoli concludono paesaggisticamente e geograficamente quello che potrebbe dirsi il « Parco di Massaciuccoli » per le peculiari e rarissime caratteristiche che lo distinguono da qualsiasi altro lago toscano, anche, e soprattutto, per il territorio che lo circonda e la sua posizione geografica; da tener presente, inoltre, l'importanza turistica di questo « Parco » che si trova al centro di una fascia costiera di primario interesse e che, se conservato, può rappresentare un esempio raro di fusione armonica tra la bellezza naturale ed il lavoro dell'uomo che, togliendo al Padule del terreno, attraverso un'opera secolare di bonifica, ha restituito al paesaggio ed all'economia una delle zone agricole più fertili e rigogliose della Lucchesia se non di tutta la toscana stessa. Tale zona è delimitata da una linea immaginaria che partendo dal punto di incontro della via Pedemontana (come dal foglio 104, 1° sud-ovest, 2° nord-ovest della carta d'Italia I.G.M.) di Pietra a Padule con il confine tra le provincie di Lucca e Pisa e procedendo su detto confine verso est, incontra la strada vicinale del Palazzetto che conduce a Casanova passando per C. Pila. Da Casanova o Batano, fino al cavalcavia della ferrovia Lucca-Viareggio. Segue quindi il tracciato della ferrovia verso Viareggio e poi la galleria sul versante di Lucca fino alla località Ceracci. Da qui segue, in direzione est e poi nord, il confine tra i comuni di Lucca e Massarosa fino alla località C. Rugani sulla via Sarzanese-Val d'Era. Prosegue lungo questa strada, verso Lucca, fino alla località Fornace; continua verso nord e poi verso ovest seguendo il compluvio che passa da quota 108 fino in prossimità della località il Deserto; avanza quindi verso nord fino alla località Tana del Lupo, a quota 398, e continuando poi verso ovest lambisce la zona di Chiatri Vecchio fino a raggiungere, per quota 273 il monte di Pelara. Da qui discende verso la cava Varria che incorpora nella sua totalità, sfiora la frazione di Bozzano e raggiunge la località Belvedere e poi Brighetta. Scende ancora verso la frazione di Quiesa in località Villa Spinola fino all'intersezione della via Sarzanese con la strada di accesso alla predetta Villa; segue poi la via Sarzanese verso Lucca fino al punto in cui incrocia la via vicinale del Mariani che percorre raggiungendo così Villa Bertini; di qui si porta sulla ferrovia Lucca-Viareggio, nel punto in cui esiste un soprapassaggio; e prosegue lungo la ferrovia stessa verso nord fino alla via di Pietra e Padule; segue la medesima verso sud-ovest fino alla località Mulinaccio continuando con una linea immaginaria, che cade nella mezzeria de Il Fossetto, fino all'intersecare il fosso della Cava, segue, quindi, verso sud-ovest, il fosso della Cava fino ad incrociare il fosso Burlamacca. Segue poi la sponda sinistra del fosso Burlamacca fino al Lago di Massaciuccoli per continuare lungo la via orientale, oltre la Piaggetta, fino ad incontrare la foce della Fossa Nuova. Segue quindi il tracciato della Fossa Nuova fino al ponticello della strada della bonifica detta anche delle Cento Coltri. Da questo punto procede sulla via Pedemontana di Pietra a Padule fino all'incrocio con il confine tra le provincie di Lucca e Pisa, punto di partenza;

Considerato che una più ampia zona delle colline e delle ville lucchesi, sita nei comuni di Lucca, S. Giuliano Terme, Massarosa, Montecarlo, Altopascio e Porcari, ha notevole interesse perché costituisce un'ampia zona omogenea che comprende Lucca, le sue ben note ville cinquecentesche, l'organizzazione territoriale ad esse riferibile formando un insieme monumentale naturalistico di estremo e singolare interesse, per buona parte largamente conservato.

Tali zone, godibili da numerosi tratti di strade pubbliche, sono così delimitate: prima area - a partire dal cavalcavia dell'autostrada Firenze-Mare sulla vecchia s.s. 12 dell'Abetone e del Brennero nei pressi della villa Poggio Luce la perimetrazione si attesta sul lato del monte della strada di collegamento fra la località Cerasomma-Ripafratta, prosegue lungo la s.s. 12 sino allo abitato del comune di S. Giuliano Terme escludendone l'abitato e quindi lungo le rampe della strada di collegamento Pisa-Lucca fino alla galleria del monte Pisano. A partire dall'intersezione fra questa strada e il confine provinciale Pisa-Lucca, la perimetrazione segue detto confine sino ad incontrare la strada della piana di Castevlecchio. Detta strada, che lambisce i centri abitati di Porto e Colognore viene tenuta come confine sino all'intersezione con la strada statale 439 Sarzanese-Valdera passa su detta strada fino alla località Ponte Maggiore per spostarsi sul canale Rogio verso l'abitato del comune di Lucca lungo una fascia di m 2,50 a destra e m 2,50 a sinistra dell'acquedotto del Nottolini (già peraltro vincolato con decreto ministeriale 21 giugno 1975, *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 17 luglio 1975) per poi spostarsi sulla strada fra ponte Tetto e S. Leonardo nei pressi di Guamo seguendo detta strada verso S. Cassiano. Da qui si segue la strada S. Cassiano-Badia Cantignano, per poi attestarsi in direzione della s.s. 12 dell'Abetone e del Brennero (direzione lucchese) lungo la strada interpoderale della fattoria di Coselli, della località Decanato sino alla strada vicinale detta la Traversa a congiungersi alla detta s.s. 12 in località Ponte Quappero (come risulta dal foglio catastale 175 del comune di Lucca). Attraversata la s.s. 12 si passa sulla strada vicinale Vercianese e quindi su quella di Vicopelago e all'incrocio di questa con l'elettrodotto si

segue l'allineamento di esso sino al limite dell'autostrada Firenze-Mare, seguendola sino al sovrapasso con la vecchia sia dell'Abetone-Brennero nel punto di partenza.

Da questa grossa area viene estrapolata in quanto non interessata ai fini vincolistici la zona corrispondente alla località Ponte S. Pietro. A partire dalla s.s. 439 Sarzanese-Valdera, si prosegue a nord per Ponte Carignano, Ponte Maremma, Corte Santini, Villa Mariani sino all'abitato di S. Macario in Piano. Si ritorna secondo la s.s. Sarzanese da S. Macario in Piano a Ponte Vignola e quindi si costeggia il limite della tenuta « Villa Caprotti » in direzione Farneta deviando verso il « Magazzeno », per ritornare sulla s.s. in corrispondenza di Case Rocchi. Si prosegue sino alle case Puccetti da qui si scende costeggiando il fosso che costeggia la collina del Manicomio sino alla strada per Nozzano Vecchio sino all'abitato per poi riprendere la strada per Ponte S. Pietro, passando per Ponte Nuovo.

Per la seconda area il confine viene così descritto:

segue il confine provinciale Pisa-Lucca da Nozzano sino all'intersezione con la strada che collega gli abitati di Filettole e di Quiesa situata nei pressi della località Case Rosse, segue la strada sino alla località Monte Cocco e si attesta quindi lungo i confini comunali fra Lucca e Massarosa, Camaiore, Pescaglia, Borgo a Mozzano, dove questo incontra la s.s. 12 dell'Abetone e del Brennero la perimetrazione prosegue sulla medesima fino ai pressi di Chifenti, dove il confine si sposta sul sentiero che si diparte da detta s.s. 12 all'incirca al km 46. Detto sentiero è seguito come confine fino allo incrocio tra esso e la curva di livello immediatamente inferiore a quosta 328. Si segue quest'ultima fino all'incrocio col confine comunale Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca. Si prosegue quindi lungo detto confine comunale e ci si sposta sul sentiero che il confine sopradetto incontra nei pressi di quota 446. Si segue questo ultimo sentiero come da carta fino a quota 396 dove esiste un punto geodetico e dove il confine si sposta sulla strada che da qui parte e scende passando per le quote 368, 266 (sul ponte) e 224. All'incirca da questa quota ci si sposta sul sentiero che da qui muove e risale a quota 423, di qui con la retta di massima pendenza ci si sposta sulla mulattiera che tocca quota 390, 382 (S. Trinità) e che lambisce Benabbio, che passa per quota 490 (Madonna di Marocchio) e poi come da carta arriva a lambire Boveglio escludendo il medesimo centro abitato dal vincolo. Come da carta il confine supera Beveglio e in località Distendino si porta sulla strada che da qui va verso Pracando, Biecina. Dove questa strada mediante ponte supera il torrente Pescia di Collodi, la perimetrazione passa sul confine provinciale Lucca-Pistoia e lo segue fino all'intersezione con la linea ferroviaria Lucca-Pistoia in territorio dei comuni di Altopascio e Porcari. All'incrocio fra detta strada ferrata e la strada che da Case della Maggiore conduce a Corte Laetti la perimetrazione si sposta su questa e prosegue per Corte Picchioni e si raccorda lungo la strada che passando per Villa Ragghianti e Villa Bottini raggiunge la via Borgo Nuovo Fontana Nuova fino al punto 29. Da qui in quota si segue la strada vicinale della Pianazze. L'incrocio di essa con la strada per Villa Casaretti che poi si immette nella strada per Camigliano. In località Cappuccini si devia in direzione Piaggiori fino a Rimortori, si prosegue fino al punto 81 nei pressi della Villa del Vescovo. Si prende poi la strada vicinale per Fornari e Paradiso proseguendo in direzione della Villa Reale e si costeggia il parco di essa. Si scende quindi in direzione Corte Papi fino alla ferrovia Lucca-Aulla sino al ponte sul Serchio. Di qui si torna indietro lungo l'argine del Serchio verso Ponte a Moriano sino all'incrocio della s.s. 12 con la strada per Saltocchio. Si passa quindi sulla s.s. 12 dell'Abetone e del Brennero seguendola sino all'abitato di Lucca. Escludendo l'abitato di Borgo Giannotti, seguendo il vincolo relativo alla città di Lucca perimetrando l'area delle mura escludendo il centro storico si arriva a Porta S. Donato. Di qui si segue via Vecchi Pardini la strada per Nave proseguendo per Montuolo si ritorna sulla s.s. 12 da Villa Orsini si costeggia la ferrovia Lucca-Viareggio, di qui si segue da via Vecchi Pardini sino a Corte Pistelloni e in direzione di Nave e di Montuolo si prosegue lungo gli argini del Serchio al confine provinciale Lucca-Pisa per ricongiungersi al punto di partenza;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa con nota n. 11553 del 22 dicembre 1985 ha riferito che per le zone delle colline e delle Ville lucchesi occorre garantire le migliori condizioni di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle Colline e delle Ville Lucchesi, sito nei comuni di Lucca, S. Giuliano Terme, Massarosa, Montecarlo, Altopascio e Porcari che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio delle colline e delle Ville lucchesi, sito nei comuni di Lucca, S. Giuliano Terme, Massarosa, Montecarlo, Altopascio e Porcari ha notevole interesse

pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 (numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

per la prima area il confine viene così descritto: a partire dal cavalcavia dell'autostrada Firenze-Mare sulla vecchia s.s. 12 dell'Abetone e del Brennero nei pressi della villa Poggio Luce la perimetrazione si attesto sul lato monte della strada di collegamento fra le località Cerasomma-Ripafratta, prosegue lungo la s.s. 12 sino all'abitato del comune di S. Giuliano Terme escludendone l'abitato e quindi lungo le rampe della strada di collegamento Pisa-Lucca sino alla galleria del monte Pisano. A partire dall'intersezione fra questa strada e il confine provinciale Pisa-Lucca, la perimetrazione segue detto confine sino ad incontrare la strada della piana di Castelvecchio. Detta strada, che lambisce i centri abitati di Porto e Colognore viene tenuta come confine sino all'intersezione con la strada statale 439 Sarzanese-Valdera passa su detta strada sino a località Ponte Maggiore per spostarsi sul canale Rogio verso l'abitato del comune di Lucca lungo una fascia di metri 2,50 a destra e m 2,50 a sinistra dell'acquedotto del Nottolini (già peraltro vincolato con decreto ministeriale 21 giugno 1975, *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 17 luglio 1975) per poi spostarsi sulla strada fra Ponte Tetto e San Leonardo nei pressi di Guamo seguendo detta strada verso S. Cassiano. Di qui si segue la strada San Cassiano-Badia Cantignano, per poi attestarsi in direzione della s.s. 12 dell'Abetone e del Brennero (direzione lucchese) lungo la strada interpoderale della fattoria di Coselli, della località Decanato sino alla strada vicinale detta la Traversa a congiungersi alla detta s.s. 12 in località Ponte Quappero (come risulta nel foglio catastale 175 del comune di Lucca). Attraversata la s.s. 12 si passa sulla strada vicinale Vercianese e quindi su quella di Vicopelago, all'incrocio di questa con l'elettrodotto si segue l'allineamento di esso sino al limite della autostrada Firenze-Mare, seguendola sino al sovrapasso con la vecchia via dell'Abetone-Brennero nel punto di partenza. Da questa grossa area viene estrapolata in quanto non interessata ai fini vincolistici della zona corrispondente alla località Ponte S. Pietro. A partire dalla s.s. 439 Sarzanese-Valdera, si prosegue a nord per Ponte Carignano, Ponte Maremma, Corte Santini, villa Mariani sino all'abitato di S. Macario in Piano. Si ritorna secondo s.s. Sarzanese da S. Macario in Piano a Ponte Vignola e quindi si costeggia il limite della tenuta « Villa Caprotti » in direzione Farneta deviando verso « Il Magazzeno », per ritornare sulla s.s. in corrispondenza di Case Rocchi. Si prosegue sino alle case Puccetti da qui si scende costeggiando il fosso che costeggia la collina del Manicomio sino alla strada per Nozzano Vecchio sino all'abitato per poi riprendere la strada per Ponte S. Pietro, passando per Ponte Nuovo;

per la seconda area il confine viene così descritto: segue il confine provinciale Pisa-Lucca da Nozzano sino all'intersezione con la strada che collega gli abitati Filettole e di Quiesa situata nei pressi della località Case Rosse, segue la strada sino alla località Monte Cocco e si attesta quindi lungo i confini comunali fra Lucca e Massarosa, Camaiore, Pescaglia, Borgo a Mozzano, dove questo incontra la s.s. 12 dell'Abetone e del Brennero per la perimetrazione prosegue sulla medesima fino nei pressi di Chifenti, dove il confine si sposta sul sentiero che si diparte da detta s.s. 12 all'incirca al km 46. Detto sentiero è seguito come confine fino allo incontro tra esso e la curva di livello immediatamente inferiore a quota 328. Si segue questa ultima fino allo incontro col confine comunale e Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca. Si prosegue quindi lungo detto confine comunale e ci si sposta sul sentiero che il confine sopradetto incontra nei pressi di quota 446. Si segue quest'ultimo sentiero come da carta fino a quota 396 dove esiste un punto geodetico e dove il confine si sposta sulla strada che da qui parte e scende passando per le quote 368, 266 (sul ponte) e 224. All'incirca da questa quota ci si sposta sul sentiero che da qui muove e risale a quota 423, da qui con la retta di massima pendenza ci si sposta sulla mulattiera che tocca quota 390, 382 (S. Trinità) e che lambisce Benabbio, che passa per quota 490 (Madonna di Mirocchio) e poi come da carta arriva a lambire Boveglio escludendo il medesimo centro abitato dal vincolo. Come da carta il confine supera Boveglio e in località Distendino si porta sulla strada che da qui va verso Pracando, Biecina. Dove questa strada mediante ponte supera il torrente Pescia di Collodi, la perimetrazione passa sul confine provinciale Lucca-Pistoia e lo segue fino all'intersezione con la linea ferroviaria Lucca-Pistoia in territorio dei comuni di Altopascio e Porcari. All'incrocio fra detta strada ferrata che da Case della Maggiore conduce a Corte Laetti la perimetrazione si sposta su questa e prosegue per Corte Picchioni e si raccorda lungo la strada che passando per Villa Ragghianti e Villa Bottini raggiunge la via Borgo Nuovo Fontana Nuova fino al punto 29. Da qui in quota si segue la strada vicinale della Pianezza. L'incrocio di essa con la strada per Villa Casaretti che poi si immette nella strada per Camigliano. In località Cappuccini si devia in direzione Piaggiori fino a Rimortori, si prosegue fino al punto 81 nei pressi della Villa del Vescovo. Si prende poi la strada vicinale per Fornari e Paradiso proseguendo in direzione della villa reale e si costeggia il parco di essa. Si scende quindi in direzione Corte Papi fino alla ferrovia Lucca-Aulla sino al ponte sul Serchio. Di qui si torna indietro lungo l'argine del Serchio verso Ponte a Moriano sino all'incrocio della s.s. 12 con la strada per Saltocchio. Si passa quindi sulla s.s. 12 dell'Abetone e del Brennero seguendola sino all'abitato di Lucca. Escludendo l'abitato di Borgo Giannotti, seguendo il vincolo relativo alla città di Lucca perimetrando l'area delle mura escludendo il centro storico si arriva a Porta S. Donato. Di qui si segue via Vecchi Pardini la strada per Nave proseguendo per Montuolo si ritorna sulla s.s. 12 da Villa Orsini si costeggia la ferrovia Lucca-Viareggio, di qui si segue da via Vecchi Pardini sino a Corte Pistelloni e in direzione di Nave e di Montuolo si prosegue lungo gli argini del Serchio al confine provinciale Lucca-Pisa per ricongiungersi al punto di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 17 luglio 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(4034)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 agosto 1985.

Disposizioni sugli strumenti per pesare ad equilibrio automatico con apparecchiatura elettronica associata o incorporata, atta a svolgere funzione sottrattiva di tara.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1971, n. 347719, recante norme sull'ammissione alla verificazione metrica di bilance automatiche e semiautomatiche da banco, ad un sol piatto, munite di dispositivi meccanici atti a visualizzare la massa netta (« peso netto ») della merce applicata sul piatto, mediante annullamento del carico di tara, preventivamente pesato in presenza dell'acquirente, a mezzo di sua compensazione meccanica realizzata a seguito di intervento su appositi tasti;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 27 febbraio 1979, n. 330441, recante disposizioni sulle bilance automatiche da banco con elaborazione elettronica ed indicazione numerica della massa della merce applicata sul piatto, munite di dispositivi elettronici atti a visualizzare la massa netta della predetta merce mediante sottrazione elettronica, a seguito di intervento su unico apposito tasto, del valore numerico del carico di tara, preventivamente rilevato dalla bilancia in presenza dell'acquirente, del valore numerico della massa lorda della merce applicata;

Vista la legge 5 maggio 1981, n. 441, sulla vendita a peso netto delle merci e sue successive modifiche;

Rilevato che la disciplina fissata dai decreti ministeriali precitati non contempla l'adozione, negli strumenti per pesare da banco, di apparecchiature elettroniche di elaborazione e visualizzazione numerica della massa dei carichi applicati, atte a sottrarre dalla massa visualizzata valori di tara introdotti dall'operatore tramite tastiera numerica o fatti pervenire da dispositivi esterni;

Considerata l'opportunità che, ai fini di un puntuale rispetto delle disposizioni della precitata legge numero 441/1980, nelle operazioni di vendita « a peso netto » di merce preconfezionata, la cui tara non sia stata pesata preventivamente in presenza dell'acquirente, sia consentita negli strumenti per pesare da banco soprarichiamati l'adozione delle particolari apparecchiature elettroniche predette, e che, pertanto, siano emanate idonee norme per la loro disciplina;

Rilevato che le disposizioni sugli strumenti per pesare diversi da quelli da banco, con apparecchiatura elettronica atta a svolgere funzione sottrattiva di valori di tara introdotti dall'operatore o fatti pervenire da dispositivi esterni, trovansi in più provvedimenti;

Ritenuta la necessità di disciplinare in un unico contesto le caratteristiche degli strumenti per pesare da banco e non, con apparecchiatura elettronica atta a svolgere funzione sottrattiva di tara di tipo qualsiasi;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale metrico nella riunione dell'11 giugno 1985;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del presente decreto si intende:

a) per bilancia elettronica, uno strumento per pesare ad equilibrio automatico con apparecchiatura elettronica incorporata o associata destinata all'elaborazione e alla visualizzazione su apposito indicatore numerico, della massa della merce applicata sul relativo organo di sostegno;

b) per funzione sottrattiva di tara, la funzione complementare svolta dall'apparecchiatura di una bilancia elettronica, mediante la quale sul « dispositivo indicatore dei pesi » viene segnalata la massa netta (« peso netto ») della merce applicata sul relativo organo di sostegno, a seguito di sottrazione elettronica del valore numerico della tara dal valore numerico della massa lorda della predetta merce, rilevato dalla bilancia;

c) per funzione sottrattiva di tara autopesata, la funzione sottrattiva di cui alla lettera *b*) precedente, allorché il valore numerico della tara viene rilevato in precedenza dalla stessa bilancia, memorizzato a seguito di intervento dell'operatore su di un unico apposito tasto e quindi automaticamente sottratto dal valore numerico della massa lorda della merce successivamente applicata;

d) per funzione sottrattiva di tara manuale, la funzione di cui alla lettera *b*) precedente, allorché il valore numerico della tara viene impostato dall'operatore attraverso tastiera numerica, o introdotto mediante penna ottica o altro idoneo dispositivo e quindi sottratto, a seguito di intervento su tasto funzionale, dal peso lordo della merce.

Art. 2.

Possono essere ammesse alla procedura di ammissione alla verificazione metrica secondo le norme di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione metrica citato nelle premesse, le bilance elettroniche con funzione sottrattiva di tara che, oltre a presentare requisiti fissati dalle disposizioni vigenti per la specifica categoria di appartenenza, risultino anche conformi alle prescrizioni del presente decreto e del suo allegato.

Art. 3.

Le bilance elettroniche da banco e quelle di tipo diverso che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvate anche per la funzione sottrattiva di tara con specifico provvedimento ministeriale, ove non conformi alle prescrizioni del presente decreto e del suo allegato, sono ammesse alla verificazione prima rispettivamente fino al 30 giugno 1986 e fino al 30 giugno 1987.

Art. 4.

Le bilance elettroniche con funzione sottrattiva di tara, regolarmente munite dei bolli permanenti di verificazione prima, sono ammesse alla verificazione periodica e alla rilegalizzazione e possono essere utilizzate fino al loro esaurimento, ancorché non rispondenti alle prescrizioni dell'allegato.

Art. 5.

1. Le bilance elettroniche con funzione sottrattiva di tara manuale devono recare con caratteri indelebili e ben leggibili, aventi altezza non inferiore a 2 mm, la seguente avvertenza da riportare su targhetta applicata in luogo ben visibile in corrispondenza del dispositivo indicatore rivolto verso l'acquirente:

« lo strumento consente la sottrazione dal peso lordo della merce applicata solo di valori multipli di . . (indicare il valore ponderale della divisione) ».

2. Nelle bilance di cui al comma precedente destinate alla vendita diretta al pubblico l'avvertenza prevista nello stesso comma deve essere integrata dalla seguente:

« è vietata l'impostazione o l'introduzione di valori di tara inferiori al valore intero della tara effettivamente utilizzata ».

3. Le bilance elettroniche con funzione sottrattiva di tara autopesata devono recare con caratteri e modalità analoghe a quelle indicate al primo comma precedente la seguente avvertenza:

« prima dell'operazione di pesata gli indicatori del peso e della tara devono indicare 0 ».

Nelle bilance sprovviste di indicatore numerico del valore della tara l'avvertenza precedente assume la forma seguente:

« prima dell'operazione di pesata gli indicatori del peso devono indicare 0 e la spia che segnala l'attivazione della tara deve essere spenta ».

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni ministeriali, emanate ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione metrica citato nelle premesse, che siano contrastanti o incompatibili con quelle del presente decreto e del suo allegato.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

Gli ispettori metrici sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO

DISPOSIZIONI SULLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI DELLE BILANCE ELETTRONICHE CON FUNZIONI SOTTRATTIVA DI TARA.

0. *Bilance elettroniche da banco e non, con funzione sottrattiva di tara del tipo manuale o autopesata, o con duplice funzione di tara manuale e autopesata.*

0.1. La sottrazione del volare numerico della tara da quello della massa lorda della merce applicata deve potersi effettuare solo in presenza di stabilità dell'informazione massa, relativa alla predetta merce, fornita dall'apposito organo trasduttore;

0.2. L'informazione massa, relativa alla merce applicata, deve essere rilevata a non più di un quarto di divisione.

0.3. Nelle bilance peso-prezzo, l'importo visualizzato e quello stampato, ove previsto, devono riferirsi in ogni caso alla massa netta (« peso netto »).

0.4. Le bilance elettroniche da banco, destinate alla vendita diretta al pubblico o alla preconfezione, devono essere munite di idonea stampante che, allorché abilitata alla stampa del dato ponderale segnalato dall'indicatore principale, deve altresì stampare il valore di tara visualizzato dall'apparecchiatura, anche se nullo.

0.5. Nelle bilance elettroniche di cui al punto 0.4. precedente ed in quelle comunque munite di stampante, il valore della tara deve essere stampato in corrispondenza ai dati relativi a ciascuna pesata secondo una delle seguenti modalità:

a) sulla stessa riga del « peso netto » in apposita distinta colonna, avente come intestazione la scritta « tara », integrata dal simbolo dell'unità di misura utilizzata;

b) sulla riga immediatamente successiva a quella del peso netto, preceduto da indicazione analoga all'intestazione di cui alla lettera *a*) precedente.

0.6. Nelle bilance elettroniche di tipo diverso da quelle da banco, munite di stampante utilizzante cartellini già recanti la scrittura « tara », le modalità di stampa della tara possono differire da quelle indicate al punto 0.5. precedente, purché regolarmente approvate.

0.7. L'attivazione finale della funzione sottrattiva di tara disabilita la procedura d'introduzione di un nuovo valore di tara.

0.8. L'uscita dalla condizione generata dall'attivazione finale della funzione sottrattiva di tara e quindi l'annullamento della tara segnalata dall'apposito indicatore, si realizzano solo col passaggio dell'equipaggio mobile per la configurazione di equilibrio corrispondente al carico nullo, purché nelle bilance elettroniche con stampante, tale passaggio sia preceduto o contemporaneo alla stampa dei dati di cui al punto 0.4. precedente.

0.8.1. Apposito comando può impedire la disabilitazione della funzione sottrattiva di tara al passaggio dell'equipaggio mobile per la configurazione di cui al comma precedente.

0.8.2 E' consentito che, in presenza di un valore di tara già introdotto e non modificabile ed in assenza di carico sul relativo organo di sostegno, insieme al predetto valore di tara venga stampata la scritta « annullata ».

0.9. Appositi comandi possono provvedere alla memorizzazione e al successivo richiamo di uno o più valori di tara introdotti da tastiera mediante altro sistema approvato o rilevati direttamente dalla bilancia.

1. *Bilance elettroniche con funzione sottrattiva di tara unicamente di tipo maunale.*

1.1. L'apparecchiatura elettronica deve consentire esclusivamente la sottrazione di valori numerici multipli della divisione dello strumento.

Nella targhetta di cui all'articolo 5 del decreto, il valore ponderale della divisione dello strumento deve essere espresso in grammi per valori inferiori al kilogrammo e in kilogrammi negli altri casi. L'espressione deve comprendere, oltre il valore numerico, anche il simbolo o il nome per intero dell'unità di massa utilizzata.

1.2. Apposito dispositivo supplementare di visualizzazione numerica, distinto dall'indicatore principale della massa della merce applicata sul relativo organo di sostegno, deve segnalare il valore numerico della tara, conforme al punto 1.1. precedente, che deve essere sottratto dalla massa lorda.

2. *Bilance elettroniche con funzione sottrattiva di tara autopesata.*

2.1. La determinazione della « massa netta » e precisamente la sottrazione della tara memorizzata dalla « massa lorda », deve essere realizzata operando sulle relative « informazioni massa » rilevate entrambe conformemente al punto 0.2. precedente, prima di eventuale elaborazione per la visualizzazione secondo le divisioni dello strumento.

2.2. L'intervento sul comando della funzione sottrattiva di tara autopesata comporta - oltre alla memorizzazione del valore della tara applicata sull'organo di sostegno dei carichi - l'attivazione della seguente condizione:

2.2.1. Il valore della tara è visualizzato, durante tutta la pesata, sui due fronti opposti dello strumento recanti i dispositivi indicatori o sull'unico indicatore consentito.

2.2.2. Allorché non è prescritta la stampante, in luogo della condizione di cui al punto 2.2.1. può essere attivata la seguente altra: apposita scritta segnala sui predetti due fronti l'avvenuto intervento sul comando della funzione sottrattiva di tara.

2.2.2.1. Nel caso di cui al punto 2.2.2. precedente, la rimozione del carico determina uno dei tre effetti seguenti:

i dispositivi indicatori del peso segnalano zero e la funzione sottrattiva di tara viene disabilitata;

il valore della tara è indicato dal dispositivo indicatore del peso e segnalato col segno (—);

la bilancia non può fornire alcuna indicazione, finché non è disattivata la funzione sottrattiva di tara a seguito di intervento dell'operatore.

2.3. Particolari procedure o dispositivi possono consentire di realizzare « tare in successione », con modifica in aumento della tara già memorizzata senza passare per la configurazione di carico nullo, alle seguenti condizioni:

2.3.1. La bilancia elettronica sia munita di stampante;

2.3.2. La modifica della tara già memorizzata sia preceduta dalla stampa di cui al punto 0.8. precedente;

2.3.3. L'indicatore numerico della tara visualizzi sempre il valore totale del carico applicato sul piatto all'atto del comando di tara, e tale valore sia stampato insieme con gli altri dati previsti, a seguito del comando di stampa.

3. *Bilance elettroniche con duplice funzione sottrattiva di tara, manuale e autopesata.*

3.1. Le funzioni sottrattive di tara manuale e di tara autopesata devono risultare mutuamente esclusive, in modo che l'attivazione di una delle due funzioni inibisca l'abilitazione dell'altra.

3.1.1. Apposito sistema deve segnalare se è attivata la funzione sottrattiva di tara manuale.

NOTE

Nota al 1° « Visto » delle premesse:

Il regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1902.

Nota al 2° « Visto » delle premesse:

Il decreto ministeriale 10 agosto 1971, n. 347719, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 4 settembre 1971.

Nota agli articoli 2 e 6:

I testi degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione metrica aprovato con reglio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modifiche, sono i seguenti:

« Art. 6. — Negli usi del commercio sono ammessi i pesi le misure e gli strumenti per pesare o per misurare enumerati nella tabella *B* annessa alla legge.

Con le forme stabilite dall'art. 7, potranno anche essere ammessi per decreto ministeriale, sentito il comitato centrale metrico, pesi e misure diversi da quelli contemplati nella tabella *B* suddetta, purché siano osservate le disposizioni dell'art. 4 della legge e della tabella *A* annessa alla medesima. Con le stesse formalità potranno essere ammessi strumenti per pesare o per misurare oltre a quelli enumerati nella tabella *B* predetta.

In questi casi i diritti di prima verificazione da pagarsi, saranno quelli fissati dalla tabella *B* per i pesi, le misure e gli strumenti più prossimi ai nuovi. Caso per caso, la commissione superiore metrica proporrà le disposizioni relative alla fabbricazione e alla verificazione.

Art. 7. — Potranno essere ammessi con provvedimento ministeriale, sentito il comitato centrale metrico, pesi, misure e strumenti per pesare e per misurare contemplati dalla legge, compresi i misuratori dei gas, anche se siano di forma o di materia diverse o presentino modificazioni od aggiunte in confronto dei tipi considerati nel presente regolamento.

Le domande, che saranno a questo scopo presentate al Ministero dell'industria e del commercio, dovranno essere corredate dai disegni, i quali rimarranno negli atti del Ministero, e, a richiesta di esso, anche di un esemplare dello strumento ».

(4398)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 1° agosto 1985.

Piano di riparto, relativo alla campagna 1985-86, delle pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario, assegnate alle aziende di trasformazione aventi causa.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 del Consiglio del 31 marzo 1984;

Visto il regolamento (CEE) n. 991/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni frutti allo sciroppo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1921/85 della commissione, dell'11 luglio 1985, che stabilisce le modalità relative ad una limitata concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione, del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il decreto ministeriale 17 agosto 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 25 agosto 1984 e specificamente l'art. 15, primo comma e le istanze pervenute;

Visto il verbale della riunione del 23 luglio 1985 conservato agli atti, connessa alle esigenze di ripartizione tra aziende interessate alla produzione di pere Williams allo sciroppo, statuite dalla regolamentazione comunitaria citata;

Considerata la necessità di emanare il piano di riparto relativo alla campagna 1985-86 delle quantità di pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario da assegnare alle imprese di trasformazione correlandole, per ogni singola azienda:

alla media dei quantitativi netti prodotti nelle campagne 1982-83, 1983-84 e 1984-85 per le imprese con inizio di produzione almeno nella campagna 1982-83;

alla media dei quantitativi netti prodotti nelle compagne 1983-84, 1984-85 per le imprese con inizio di produzione nella campagna 1983-84;

ai quantitativi netti prodotti nella campagna 1984-85 per le imprese con inizio di produzione in tale campagna;

Considerato, inoltre, che la percentuale applicabile ai fini della determinazione della quota aziendale di produzione è uguale per ogni gruppo di imprese, sia per quelle esistenti già nella campagna 1982-83 sia per quelle sorte nelle campagne 1983-84 e 1984-85, diversificandosi le aziende medesime, ai fini della determinazione di detta quota, solo per il riferimento storico della loro produzione;

Attesa la necessità di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

La concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo, della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, è limitata per le industrie che operano nel territorio nazionale durante la campagna 1985-86, ivi contemplate quelle disciplinate dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 1599/84 citato in premessa, a 494.840 quintali netti.

Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1921/85 della commissione, dell'11 luglio 1985, la concessione dell'aiuto di cui al comma precedente è limitata per ciascuna impresa di trasformazione, al 66,78%, percentuale applicabile:

ad un terzo del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1982-83, 1983-84 e 1984-85, per le imprese che hanno iniziato la produzione prima della campagna 1983-84;

alla metà del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1983-84 e 1984-85, per le imprese che hanno iniziato la produzione nel corso della campagna 1983-84;

al peso netto del quantitativo totale prodotto nella campagna di commercializzazione 1984-85 per le imprese che hanno iniziato la produzione nel corso di tale campagna.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione, del 5 giugno 1984, i quantitativi di produzione per le aziende aventi causa vengono globalmente calcolati in quintali 9.895 facenti parte, come già specificato nel precedente articolo, del plafond complessivo di 494.840 quintali.

Art. 3.

Per effetto dei precedenti articoli l'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo, così come voluto dalla regolamentazione CEE richiamata, viene limitato, per ogni singola impresa di trasformazione, alle quantità stabilite nel piano di riparto, allegato 1 parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1985

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

PIANO DI RIPARTO DELLE QUANTITA' DI PERE WILLIAMS CONSERVATE ALLO SCIROPPO USUFRUIBILI DELL'AIUTO COMUNITARIO ASSEGNATE NELLA CAMPAGNA 1985-1986 ALLE SOTTOINDICATE AZIENDE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEI REGOLAMENTI (CEE) CITATI NELLA PREMESSA DEL PRESENTE DECRETO.

Aziende di trasformazione già esistenti nel 1982 ovvero che hanno iniziato la loro attività nel 1983 o nel 1984:	Quintali netti
1) Prest S.p.a. - Bologna	6.180
2) Massalombarda - Massalombarda	2.080
3) Agraria - Frignano (Caserta)	2.080
4) Hero - Verona S.p.a. - Verona	25.155
5) La Doria di Diodato Ferraioli - Angri	11.680
6) Suncan S.p.a. - Castelvetro (Piacenza)	6.425
7) Parmasole Coop. Cons. Veg. - Parma (a cui si riportano i quantitativi dell'Arrigoni S.p.a. - Cesena rilevata dalla Parmasole medesima)	84.175
8) Lockwood Italiana S.p.a. - Fidenza (Parma)	10.705
9) Self Soc. Emiliana Lavorazione Frutta - Bagnacavallo (Ravenna)	10.630
10) Calpak - Bologna	24.295
11) Italfrutta S.p.a. - Ravenna	22.295
12) Calpo - Ravenna	61.435
13) Cotrave - Bogosso di Terrazzo (Verona)	3.050
14) Contarini Giovanni - Alfonsine (Ravenna)	12.085
15) Romagnola S.p.a. - Alfonsine (Ravenna)	9.940
16) Saiace Colli Euganei - Monselice (Padova)	7.435
17) Covalpa - Mirandola (Modena)	69.810
18) Colombani Lusuco - Bologna	61.475
19) Elvea Ind. Conserv. Alimentari - Angri	2.080
20) Conserve Morley di Morlicchio - Scafati	2.080
21) Galano Conserve - Nocera Inferiore	2.080
22) La Cesenate - Cesena	3.325
23) C.I.A. - Comp. Ind. Alimentari - Nocera Superiore	2.080
24) Concopas - Battipaglia	2.080
25) F.lli Andrea e Giuseppe De Martino - Eboli	2.080
26) Fabbrica Conserve Maranese - Merano	4.430
27) La Cosentina S.r.l. - Botricello (Catanzaro)	4.430
28) S.A.T.O. Soc. Agr. Trasformaz. Ortofrut. - Trento	5.820
29) Copar S.r.l. - Ravarino (Modena)	4.310
30) Allione - Indust. Aliment. - Tarantasca (Cuneo)	2.375
31) ICAV S.p.a. - Nocera Superiore (Salerno)	2.375
32) Europa 2 - Soc. Coop. a r.l. - S. Matteo Decima (Bologna)	2.375
33) Corac Soc. Coop. a r.l. - Gaudiano di Lavello (Potenza)	2.375
34) Caporali Emilia - Cesena	2.430
35) Agro Rosita S.r.l. - Conserv. Alimentari XII Morelli (Ferrara)	2.430
36) Agro Mimosa S.r.l. - Conserv. Alimentari XII Morelli (Ferrara)	2.430
37) Comeco S.r.l. - S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila)	2.430
Totale	484.945

Aziende di trasformazione che iniziano la lavorazione nella campagna 1985-86 alle quali vengono attribuiti i quantitativi fissati dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 1599/84:	Quintali netti
1) Veba - Cooperativa Ortofrutticola - Gaibanella (Ferrara)	2.473
2) Sun - Industrie Alimentari - Rende (Cosenza)	2.474
3) La Fiorita S.r.l. - XII Morelli (Ferrara) .	2.474
4) Soc. coop. Co.Re.P.A. - Nocera Inferiore (Salerno)	2.474
Totale .	9.895
Totale generale .	494.840

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(4394)

DECRETO 1° agosto 1985.

Piano di riparto, relativo alla campagna 1985-86, delle quantità di ciliege conservate allo sciroppo, distinte in duroni ed altre ciliege dolci sciroppate ed in amarene sciroppate, usufruibili dell'aiuto comunitario, assegnate alle aziende di trasformazione aventi causa.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 del Consiglio del 31 marzo 1984;

Visto il regolamento (CEE) n. 991/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni frutti allo sciroppo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1457/85 della commissione del 31 maggio 1985 che stabilisce le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le ciliege sciroppate;

Visto il regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il decreto ministeriale 17 agosto 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 25 agosto 1984 e specificamente l'art. 15, primo comma e le istanze pervenute;

Visto il verbale della riunione del 23 luglio 1985 conservato agli atti, connessa alle esigenze di ripartizione tra aziende interessate alla produzione di ciliege allo sciroppo, statuite dalla regolamentazione comunitaria citata;

Considerata la necessità di emanare il piano di riparto relativo alla campagna 1985-86 delle quantità di ciliege conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario da assegnare alle imprese di trasformazione correlandole, per ogni singola azienda:

alla media dei quantitativi netti prodotti nelle campagne 1982-83, 1983-84 e 1984-85 per le imprese con inizio di produzione almeno nella campagna 1982-83;

alla media dei quantitativi netti prodotti nelle campagne 1983-84 e 1984-85 per le imprese con inizio di produzione nella campagna 1983-84;

ai quantitativi netti prodotti nella campagna 1984-85 per le imprese con inizio di produzione in tale campagna;

Considerato, inoltre, che la percentuale applicabile ai fini della determinazione della quota aziendale di produzione è uguale per ogni gruppo di imprese, sia per quelle esistenti già nella campagna 1982-83 sia per quelle sorte nelle campagne 1983-84 e 1984-85, diversificandosi le aziende medesime, ai fini della determinazione di detta quota, solo per il riferimento storico della loro produzione;

Attesa la necessità di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

La concessione dell'aiuto alla produzione per le ciliege conservate allo sciroppo, della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, è limitata per le industrie che operano nel territorio nazionale durante la campagna 1985-86, ivi contemplate quelle disciplinate dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 1599/84 citato in premessa, a 62.725 quintali netti di ciliege dolci ed a 28.920 quintali netti di amarene.

Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1457/84 della commissione del 31 maggio 1985 la concessione dell'aiuto di cui al comma precedente è limitata, per ciascuna impresa di trasformazione all'81,07% nel caso di ciliege dolci ed al 70,33% nel caso di amarene, percentuali applicabili:

ad un terzo del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1982-83, 1983-84 e 1984-85, per le imprese che hanno iniziato la produzione prima della campagna 1983-84;

alla metà del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1983-84 e 1984-85, per le imprese che hanno iniziato la produzione nel corso della campagna 1983-84;

al peso netto del quantitativo totale prodotto nella campagna di commercializzazione 1984-85 per le imprese che hanno iniziato la produzione nel corso di tale campagna.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984 i quantitativi di produzione per le aziende aventi causa vengono globalmente calcolati in quintali 1.250 di ciliege dolci e in quintali 580 di amarene, facenti parte, come già specificato nel precedente articolo, dei plafonds complessivi rispettivamente di quintali 62.725 e di quintali 28.920.

Art. 3.

Per effetto dei precedenti articoli l'aiuto alla produzione per le ciliege conservate allo sciroppo, così come voluto dalla regolamentazione C.E.E. richiamata, viene limitato, per ogni singola impresa di trasformazione, alle quantità stabilite nel piano di riparto, allegato 1 parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1985

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

PIANO DI RIPARTO DELLE QUANTITA' DI CILIEGE CONSERVATE ALLO SCIROPPO USUFRUIBILI DELL'AIUTO COMUNITARIO ASSEGNATE NELLA CAMPAGNA 1985-86 ALLE SOTTONIDICATE AZIENDE.

Aziende di trasformazione già esistenti nel 1982 ovvero che hanno iniziato la loro attività nel 1983 o nel 1984:

	Duroni o altre ciliege dolci sciroppate q.li netti	Amarene sciroppate q.li netti
1) La Doria S.p.a. - Angri (Salerno)	14.200	—
2) Eredi Donato Mancuso - Sarno (Salerno)	6.900	—
3) Spedis S.r.l. Maddaloni (Caserta)	7.900	4.400
4) Allione Industria Alimen. - Tarantasca (Cuneo)	—	2.600
5) Cesarin S.p.a. - Padova	11.000	—
6) Parma Sole Coop. Cons. Veg. - Parma	3.350	14.480
7) Saclà S.p.a. - Asti	6.825	—
8) Saiace S.p.a. Monselice (Padova)	3.600	—
9) La Cesenate S.p.a. - Cesena	—	250
10) Sato S.r.l. - Trento	—	3.900
11) Copar S.r.l. - Ravarino (Modena)	3.200	550
12) Caporali Emilia - Cesena	3.500	2.000
13) Coop. Aiello - Montecorvino Rovella (Salerno) (in sostituzione di Padula Michele)	150	160
14) Fabbrica Conserve Maranese Lagundo (Bolzano)	850	—
Totale	61.475	28.340

Aziende di trasformazione che iniziano la lavorazione nella campagna 1985-86 alle quali vengono attribuiti i quantitativi fissati dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 1599/84:

	Duroni o altre ciliege dolci sciroppate q.li netti	Amarene sciroppate q.li netti
1) Sun S.r.l. - Rende (Cosenza)	416	193
2) Hervingh coop. - Marcianise (Caserta)	417	193
3) Corepa - Nocera Inferiore (Salerno)	417	194
Totale	1.250	580
Totale generale	62.725	28.920

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(4395)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 30 luglio 1985.

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere relative alla costruzione del nuovo centro di telecomunicazioni dell'A.S.S.T. in Verona.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ed inerenti norme regolamentari;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Considerando che nel programma di potenziamento del servizio telefonico interessante l'Italia settentrionale nonché quello di transito verso il centro Europa è prevista la costruzione in Verona di un nuovo centro di telecomunicazioni A.S.S.T. da adibire, per una volumetria complessiva di 103.000 mc circa, a locali per apparecchiature industriali, uffici, depositi materiali, servizi sociali ed alloggi per il personale addetto;

Visto che per la realizzazione dell'opera sopracitata è stata prescelta, anche su indicazione del comune di Verona - Ufficio urbanistica, un'area sita ad est del centro urbano, in località S. Michele Extra, risultata tecnicamente idonea per proprie caratteristiche tecniche (visibilità ottica dei fasci hertziani, vicinanza con i raccordi autostradali, ecc.) e che, per tale area è stata adottata la variante al P.R.G. n. 32 con provvedimento n. 435 del 21 ottobre 1982;

Visto che l'area interessata è distinta nel catasto terreni di Verona foglio 231, mapali 6 e 9 e foglio 230, mappali 43 e 82;

Visto il progetto di fattibilità redatto a cura della A.S.S.T.;

Ritenuta la necessità, in rapporto alle inderogabili esigenze del servizio telefonico, di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità della realizzazione dell'opera programmata, anche ai fini, della pubblica utilità, onde superare, con l'esperimento delle procedure di espropriazione, difficoltà di vario ordine con i proprietari dell'area interessata;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori per la costruzione del nuovo centro di telecomunicazioni dell'A.S.S.T., da realizzare in Verona, località S. Michele Extra sull'area distinta nel catasto terreni di Verona, foglio 231 mappali 6 e 9 e foglio 230, mappali 43 e 82.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni dell'area e l'opera sopracitata dovranno iniziarsi a partire dalla data del presente decreto e compiersi entro sei anni dalla data stessa.

Roma, addì 30 luglio 1985

Il Ministro: GAVA

(4456)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 agosto 1985.

Rideterminazione della commissione onnicomprensiva per le operazioni di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977 e la rifissazione dei tassi minimi di interesse per operazioni in lire.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 27 maggio 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica finanziaria in campo internazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 18 e 24 della legge predetta concernenti l'intervento agevolato del Mediocredito centrale nel settore del credito all'esportazione;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1978 con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità e i tempi d'intervento del Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 227, limitatamente alle operazioni realizzate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1979, recante la determinazione delle condizioni, delle modalità e dei tempi di intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1979, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 21 luglio 1979, con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto 2 dicembre 1978;

Visto il proprio decreto 16 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1980, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 348, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1980, concernente la determinazione delle modalità di rimborso agli istituti ed aziende di credito dell'onere assicurativo per rischio di cambio, relativo ad operazioni di credito all'esportazione di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227;

Visto il proprio decreto 17 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1980, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 6 dicembre 1980, contenente modificazioni, al decreto ministeriale 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 10 aprile 1981, concernente la determinazione del tasso base per operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta a tassi variabili all'interno;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 353, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981, contenente integrazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 16 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1981, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 388, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, contenente modificazioni al decreto ministeriale del 23 dicembre 1977 per le operazioni di credito all'esportazione all'interno della Comunità economica europea;

Visto il proprio decreto 20 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1981, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 6 novembre 1981, concernente le modalità di intervento del Mediocredito centrale per operazioni di credito all'esportazione finanziate con provvista effettuata all'estero e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1981, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 296, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 29 dicembre 1981, concernente le condizioni e le modalità per la concessione dell'intervento agevolativo a carico del fondo, di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, sui crediti finanziari che il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1981, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1981, con il quale sono state apportate modifiche ai decreti ministeriali del 3 marzo 1981 e del 5 giugno 1981 sopra richiamati, riguardanti le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione;

Visto il proprio decreto 11 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1981, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 80, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 29 dicembre 1981, concernente le modalità di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti di cui all'art. 15, punto *g*) della tabella 24 maggio 1977, n. 227;

Visto il proprio decreto 28 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1982, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 27 gennaio 1982, contenente modificazioni al decreto 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1982, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982, concernente la determinazione delle condizioni e modalità di intervento del Mediocredito centrale nella fase di approntamento della fornitura su operazioni di credito all'esportazione a pagamento differito, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come modificato dall'art. 26 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1982, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 229, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1982, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 13 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1982, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 342, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 2 ottobre 1982, contenente integrazioni al decreto 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 29 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1982, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 325, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1983, concernente la modificazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977 riguardante le condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione;

Visto il proprio decreto 28 giugno 1985 concernente il tasso di riferimento da applicare sulle operazioni di credito agevolato all'esportazione per il semestre luglio/dicembre 1985;

Visto il proprio decreto 29 giugno 1985 concernente il tasso di riferimento da applicare sulle operazioni di credito agevolato all'esportazione per il trimestre luglio/agosto 1985;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 14 maggio 1971;

Vista la decisione del Consiglio della CEE del 4 aprile 1978, relativa all'applicazione di talune linee direttrici in materia di crediti all'esportazione beneficianti di sostegno pubblico, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta l'esigenza di apportare modifiche agli articoli 1 e 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977, e successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di adeguare i tassi di interesse e la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito, alle mutate condizioni di mercato;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per le operazioni di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977, e successive modifiche ed integrazioni, è fissata, per i contratti di finanziamento stipulati a decorrere dalla data del presente decreto, in misura fino a un massimo dell'1,05 per cento.

Art. 2.

L'art. 5 del richiamato decreto ministeriale 23 dicembre 1977, e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:

« I tassi minimi di interesse a carico dei mutuatari sono determinati, per le operazioni di credito all'esportazione denominate in lire o in valuta ma sempre con raccolta in lire, nelle misure seguenti:

13,40% annuo per le operazioni di durata fino a cinque anni;

13,75% annuo per le operazioni di durata superiore a cinque anni.

I predetti tassi si applicano ai contratti di finanziamento stipulati successivamente alla data del presente decreto.

I tassi minimi di interesse, per le operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari in valute diverse dalla lira, sono determinati nelle misure previste da decisioni e direttive comunitarie e dagli accordi internazionali vigenti e potranno variare in relazione al variare di dette decisioni, direttive ed accordi internazionali.

In attuazione di decisioni e direttive comunitarie e di accordi internazionali il Ministero del tesoro comunicherà disposizioni di applicazione ed eventuali variazioni ».

Art. 3.

Le operazioni denominate in lire con raccolta in lire saranno accolte dal Mediocredito centrale solo se non superiori a lire 5 miliardi. Le operazioni denominate in valuta con raccolta in lire saranno accolte dal Mediocredito centrale solo se non superiori a lire 75 miliardi al cambio vigente alla data della stipula del contratto. Questo limite potrà essere superato per categorie di operazioni determinate dal Mediocredito centrale con l'assenso del Ministero del tesoro.

Art. 4.

A decorrere dalla data del presente decreto sono abrogate tutte le disposizioni con questo incompatibili.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì **12** *agosto* **1985**
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. **276**

(4505)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla S.r.l. Concooper Sele d'Or, in Battipaglia (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 giugno 1984 al 24 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gemeaz Cusin alimentari mensa aziendale presso la Necchi S.p.a. di Pavia dal 13 aprile 1982 al 10 ottobre 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cogema Bresciana mensa aziendale presso la S.p.a. Magrini Galileo di Bergamo, dal 13 dicembre 1982 al 12 giugno 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di duranta non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 29 aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gemeaz Cusin alimentari mensa aziendale presso la Necchi di Pavia, è prolungata al 9 gennaio 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cogema Bresciana mensa aziendale presso la Magrini Galileo di Bergamo, è prolungata al 13 settembre 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 29 aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Raffaele Giordani S.p.a., con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e stabilimenti in Casalecchio di Reno e Bondeno (Ferrara), è prolungata al 18 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Italmense sede di Milano esercente la gestione di mensa aziendale presso la ditta Nuova Sias di Milano, dal 24 gennaio 1983 al 24 luglio 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gemeaz Cusin alimentari mensa aziendale presso la Necchi di Pavia, è prolungata al 10 aprile 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cogema Bresciana mensa aziendale presso la Magrini Galileo di Bergamo, è prolungata all'11 dicembre 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1985 in favore di 525 dipendenti dalla S.p.a. Lagostina di Omegna (Novara) occupati presso la sede e lo stabilimento di Omegna (Novara) (103 impiegati, 416 operai e 6 intermedi), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 secondo comma del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 20 maggio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 29 aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società l'Umanità S.r.l. con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bolelli S.r.l., con sede e stabilimento in Bologna, è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Raffaele Giordani S.p.a., con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e stabilimenti in Casalecchio di Reno e Bondeno (Ferrara), è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Italmense sede di Milano esercente la gestione mensa aziendale presso la ditta Nuova Sias di Milano, è prolungata al 23 ottobre 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gemeaz Cusin alimentari presso la S.p.a. Necchi di Pavia, è prolungata al 10 luglio 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinrio di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cogema Bresciana mensa aziendale presso la S.p.a. Magrini Galileo di Bergamo, è prolungata all'11 marzo 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lagostina in Omegna (Novara), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 dicembre 1984 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Salerno per i lavori relativi al completamento del Porto di Salerno ed opere necessarie, sospesi dal 15 ottobre 1984 ed entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vetreria F.lli Diana, con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 20 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.C.A., con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 10 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Julian di Giuliano Gabriele, in Napoli, è prolungata al 22 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal, stabilimento Etna di Catania e unità produttive di Catania, Palermo, Siracusa e Roma, è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sorgenti San Paolo S.p.a. di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 marzo 1984 al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.A.L.CO. S.p.a., con sede legale in Codigoro (Ferrara) e stabilimento in Codigoro, frazione Pomposa (Ferrara), è prolungata al 13 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imprese Maestri G. S.r.l., di Ferrara, è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bolelli S.r.l., con sede legale e stabilimento in Bologna, è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Raffaele Giordani S.p.a., con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e stabilimenti in Casalecchio di Reno e Bondeno (Ferrara), è prolungata al 16 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmense, sede di Milano esercente la gestione mensa aziendale presso la ditta Nuova Sias di Milano, è prolungata al 22 gennaio 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gemeaz Cusin alimentari, mensa aziendale presso la S.p.a. Necchi di Pavia, è prolungata al 9 ottobre 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cogema Bresciana mensa aziendale presso la S.p.a. Magrini Galileo di Bergamo, è prolungata al 10 giugno 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servzio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmense mensa aziendale presso la S.p.a. Philco italiana di Brembate Sopra (Bergamo), dal 10 maggio 1983 al 13 novembre 1983 limita-

tamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Julian di Giuliano Gabriele, in Napoli, è prolungata al 23 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lamas di La Fazia V. & Matrocchio T., con sede e stabilimento in S. Salvatore Telesino (Benevento), è prolungata al 2 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ramina, con sede in Napoli e stabilimento in Casavatore (Napoli), è prolungata al 9 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.M. - Industria poligrafica meridionale, con stabilimento in Qualiano (Napoli), è prolungata al 9 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ceramica Aita di Ponticelli Salvatore & C. con stabilimento in Arzano (Napoli), e prolungata al 16 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irrigazione Italia, con sede legale e stabilimento in Teano (Caserta), è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal, stabilimento Etna di Catania e unità produttive di Catania, Palermo, Siracusa e Roma, è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Face Teleinformatica S.p.a., con sede legale ed uffici di Latina, stabilimenti di Pomezia (Roma), Frosinone, Avezzano (L'Aquila), Balsorano (L'Aquila) e filiali di Roma, Firenze, Milano, Napoli e Padova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 luglio 1984 al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bottini Emilio di Anagni (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 marzo 1984 al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sorgenti San Paolo S.p.a. di Roma, è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.A.L.CO. S.p.a., con sede legale in Codigoro (Ferrara) e stabilimento in Codigoro, frazione Pomposa (Ferrara), è prolungata al 12 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imprese Maestri G. S.r.l. di Ferrara, è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ballarini & Figli di Sassuolo (Modena), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Silva S.p.a., con sede e stabilimento in Scandiano (Reggio Emilia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 agosto 1984 al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bolelli S.r.l., con sede legale e stabilimento in Bologna, è prolungata al 17 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Raffaele Giordani S.p.a., con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e stabilimento in Bondeno (Ferrara), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bartoletti, sede legale in Forlì e stabilimenti in Forlì e Napoli, è prolungata al 30 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Fonderia, con sede e stabilimento in Villa Verucchio (Bologna), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.P.D. S.r.l., con sede e stabilimento in S. Felice sul Panaro (Modena), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sitam S.p.a., con sede in Modena e stabilimenti in Modena e Bomporto (Modena), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sape legno di San Nicolò a Tordino (Teramo), è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmense, sede di Milano esercente la gestione mensa aziendale presso la S.p.a. Officine fonderie Carcano di Maslianico (Como), dal 19 gennaio 1983 al 17 luglio 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a 15 giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmense mensa aziendale presso la S.p.a. Philco italiana di Brembate Sopra (Bergamo), dal 5 aprile 1982 al 3 ottobre 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a 15 giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Zecchi Antonio mensa aziendale presso la S.p.a. Saffa stabilimento di Somaglia (Milano), dal 2 agosto 1982 al 30 gennaio 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a 15 giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gemeaz Cusin alimentari, mensa aziendale presso la Imec manifattura Dell'Isola, stabilimento di Carvico (Bergamo), dal 17 ottobre 1983 al 15 aprile 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a 15 giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmense mensa aziendale presso la S.p.a. Welko industriale stabilimento di Spino d'Adda (Cremona), dal 12 settembre 1983 all'11 marzo 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a 15 giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmense mensa aziendale presso la ditta Nuova Sias di Milano, è prolungata al 22 aprile 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a 15 giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gemcar Cusin alimentari mensa aziendale presso la S.p.a. Necchi di Pavia, è prolungata all'8 gennaio 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a 15 giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cogema Bresciana mensa aziendale S.p.a. Magrini Galileo di Bergamo, è prolungata al 9 settembre 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a 15 giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmense mensa aziendale presso la Philco italiana di Brembate Sopra (Bergamo), è prolungata al 12 febbraio 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a 15 giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.E.L. - Iniziative casertane per l'elettronica, con sede in Caserta, è prolungata al 31 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4326)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 6 luglio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Miri di Faenza (Ravenna), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino all'11 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Olchima di Portotorres (Sassari), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 27 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Poccardi di Nichelino (Torino), è prolungata fino al 25 giugno 1983.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 giugno 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Bonsignore & C. di Pieve di Teco (Imperia), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 2 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Miri di Faenza (Ravenna), è prolungata fino al 10 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nei comuni di Assemini (Cagliari) e Ottana (Nuoro), è prolungata dal 27 giugno 1984 al 24 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riudzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Sarroch (Cagliari), è prolungata dal 3 ottobre 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Olchima di Porto Torres (Sassari), è prolungata fino al 25 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 7 marzo 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Pastificio Puddu, con sede in Cagliari e stabilimento in Siddi (Cagliari), è prolungata fino al 9 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 agosto 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Cattaneo Martinetta S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti in Rovellasca (Como) e Carnago (Varese), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 20 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 maggio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Tessitura G. Lattuada, con sede e stabilimento in Cuggiono (Milano), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 6 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'11 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Mial, con sede in Milano e stabilimento in Lomagna (Como), è prolungata fino al 9 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Ondulati Piemonte di Vaia (Torino), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 3 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Peretti e C. manifatture di Borgomanero (Novara), è prolungata fino al 30 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Poccardi di Nichelino (Torino), è prolungata fino al 23 settembre 1983.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 settembre 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Deo di Napoli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 26 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore gomma operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 giugno 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Bonsignore & C. di Pieve di Teco (Imperia), è prolungata fino al 1° luglio 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Miri di Faenza (Ravenna), è prolungata fino all'8 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'11 aprile 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Ferriera Sarda S.p.a. di Porto Torres, è prolungata fino al 19 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Assemini (Cagliari) e Ottana (Nuoro), è prolungata dal 25 settembre 1984 al 23 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Sarroch (Cagliari), è prolungata dal 1° gennaio 1984 al 30 marzo 1984.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Olchima di Porto Torres (Sassari), è prolungata fino al 24 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 7 marzo 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Pastificio Puddu, con sede in Cagliari e stabilimento in Siddi (Cagliari), è prolungata fino al 7 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'11 aprile 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Ferriera Sarda S.p.a. di Porto Torres, è prolungata fino al 19 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella provincia di Cagliari, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Calcidrata con sede in Cagliari, stabilimenti in Cagliari, S. Giovanni Suergio (Cagliari) e S. Antioco (Cagliari), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 3 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Hagen, in S. Benedetto del Tronto, è prolungata fino all'8 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'11 dicembre 1983, per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Mial, con sede in Milano e stabilimento in Lomagna (Como), è prolungata fino al 7 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 agosto 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Metalars S.r.l., con sede e stabilimento in Brescia, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 2 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 1° novembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Brabantia Italia, con sede e stabilimento in Quinzano d'Oglio (Brescia), è prolungata fino al 25 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ghisio, con sede in Milano e stabilimento in Pavia, è prolungata fino al 16 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 agosto 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Ferriere S. Anna di Sesto Calende (Varese), è prolungata fino al 24 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società C.E.I. - Compagnia elettrotecnica italiana, con sede in Milano e cantieri di Villacidro e Selargius (Cagliari), è prolungata fino all'11 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 settembre 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta I.Pla.Ve, con sede in Milano e deposito di Bari, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 1° luglio 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 settembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Manifattura Gorini di Terni, è prolungata fino al 29 marzo 1984.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Ondulati Piemonte di Vaia (Torino), è prolungata fino al 1° marzo 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Peretti e C., manifatture di Borgomanero (Novara), è prolungata fino al 28 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Roccardi di Nichelino (Torino), è prolungata fino al 22 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 giugno 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Poletti e Osta, in Casale Monferrato (Alessandria), il periodo il centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 1° aprile 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 giugno 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta I.S.T. - Industria stampaggi Torino di Beinasco (Torino), è prolungata fino al 14 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 23 luglio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ferrero Giulio, con sede in Torino e stabilimento in Venaria (Torino), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 25 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Stampotecnica di Moncalieri (Torino), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 12 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore meccanico operanti nel comune di Acqui Terme (Alessandria), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 gennaio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Saice di Torino, è prolungata fino al 19 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Cibs, in Torino, è prolungata fino al 17 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 giugno 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Meroni, con sede in Milano e stabilimento in Torino, è prolungata fino al 17 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Camut di Collegno (Torino), è prolungata fino al 30 marzo 1985.

(4195)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Il Tiglio - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Milano, è stata prorogata fino al 2 gennaio 1986 ed il dott. Pierluigi Cornelli è stato nominato commissario governativo in sostituzione dell'avv. Annibale Porrone, dimissionario.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata « Roma E 75 » con sede in Roma, costituita il 30 maggio 1974 per rogito notaio Vittorio Quaranta, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, l'avv. Maurizio Fausti.

(4111)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso concernente il regolamento di amministrazione e contabilità generale dell'Università di Pavia

Si comunica che con decreto rettorale 26 giugno 1984, n. 60, è stato emanato il regolamento di amministrazione e contabilità generale dell'Università degli studi di Pavia, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Università stessa nell'adunanza del 2 marzo 1983 e del 12 giugno 1984 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.

Si informa, altresì, che è stata disposta la pubblicazione del testo integrale del suddetto regolamento nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

(4417)

MINISTERO DEL TESORO

N. 152

Corso dei cambi del 6 agosto 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1898,500	1898,500	1898,50	1898,500	—	1898,75	1899 —	1898,500	1898,500	1898,50
Marco germanico	668,100	668,100	668,70	668,100	—	668,15	668,200	668,100	668,100	668,10
Franco francese	219,150	219,150	219,50	219,150	—	219,22	219,300	219,150	219,150	219,15
Fiorino olandese	594,630	594,630	595,25	594,630	—	594,71	594,600	594,630	594,630	594,65
Franco belga	33,140	33,140	33,19	33,140	—	33,15	33,164	33,140	33,140	33,15
Lira sterlina	2565,500	2565,500	2565 —	2565,500	—	2567 —	2568,500	2565,500	2565,500	2565,50
Lira irlandese	2085 —	2085 —	2082 —	2085 —	—	2083,50	2082 —	2085 —	2085 —	—
Corona danese	185,560	185,560	185,75	185,560	—	185,55	185,550	185,560	185,560	185,55
Dracma	14,300	14,300	14,35	14,300	—	—	14,333	14,300	14,300	—
E.C.U.	1487,500	1487,500	1489,50	1487,500	—	1487,37	1487,250	1487,500	1487,500	1487,50
Dollaro canadese	1398,700	1398,700	1400,50	1398,700	—	1398,75	1398,600	1398,700	1398,700	1398,60
Yen giapponese	7,965	7,965	7,97	7,965	—	7,93	7,962	7,965	7,965	7,96
Franco svizzero	807,750	807,750	810 —	807,750	—	807,22	806,700	807,750	807,750	807,75
Scellino austriaco	95,080	95,080	95,20	95,080	—	95,05	95,092	95,080	95,080	95,08
Corona norvegese	227,400	227,400	227,75	227,400	—	227,40	227,400	227,400	227,400	227,40
Corona svedese	225,460	225,460	225,25	225,460	—	225,53	225,610	225,460	225,460	225,45
FIM	314,760	314,760	315,50	314,760	—	314,88	315 —	314,760	314,760	—
Escudo portoghese	11,300	11,300	11,30	11,300	—	11,29	11,295	11,300	11,300	11,30
Peseta spagnola	11,424	11,424	11,45	11,424	—	11,42	11,424	11,424	11,424	11,42

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 agosto 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1898,750
Marco germanico	668,150
Franco francese	219,225
Fiorino olandese	594,615
Franco belga	33,152
Lira sterlina	2567 —
Lira irlandese	2083,500
Corona danese	185,555
Dracma	14,316
E.C.U.	1487,370
Dollaro canadese	1398,650
Yen giapponese	7,963
Franco svizzero	807,225
Scellino austriaco	95,086
Corona norvegese	227,400
Corona svedese	225,535
FIM	314,880
Escudo portoghese	11,297
Peseta spagnola	11,424

Media dei titoli del 6 agosto 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	59,225
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 . .	93,750
» 6 % » » 1972-87 . .	91,900
» 9 % » » 1975-90 .	90,375
» 9 % » » 1976-91 . .	91,475
» 10 % » » 1977-92 .	92,750
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	92,375
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	85 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	100,550
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 .	86,100
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	103,575
» » » » EFIM 1-8-1988 .	103,950
» » » » 1- 1-1982/86	100,750
» » » » 1- 3-1982/86	101,250
» » » » 1- 5-1982/86	101,500
» » » » 1- 6-1982/86	101,200
» » » » 1- 7-1982/86	101,800
» » » » 1- 8-1982/86	101,800
» » » » 1- 9-1982/86	101,575
» » » » 1-10-1982/86	101,600
» » » » 1-11-1982/86	101,400
» » » » 1-12-1982/86	102,225
» » » » 1- 7-1983/86	100,450
» » » » 1- 8-1983/86	100,500
» » » » 1- 9-1983/86	100,600
» » » » 1-10-1983/86	100,600
» » » » 1- 1-1983/87	102,200
» » » » 1- 2-1983/87	102,400
» » » » 1- 3-1983/87	102,150
» » » » 1- 4-1983/87	101,725
» » » » 1- 5-1983/87	101,800
» » » » 1- 6-1983/87	102,075
» » » » 1-11-1983/87	100,650
» » » 1-12-1983/87	101,475

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1983/88 .	102,750
» » » » 1- 8-1983/88	102,900
» » » » 1- 9-1983/88	102,875
» » » » 1-10-1983/88	102,600
» » » » 1-11-1983/88	103,975
» » » » 1- 1-1984/88	101,225
» » » » 1- 2-1984/88	101,550
» » » » 1- 3-1984/88	100,600
» » » » 1- 4-1984/88	100,450
» » » » 1- 5-1984/88	100,150
» » » » 1- 6-1984/88	100,850
» » » » 1-12-1983/90	103,500
» » » » 1- 1-1984/91	104,050
» » » » 1- 2-1984/91	104,200
» » » » 1- 3-1984/91	102,050
» » » » 1- 4-1984/91	102,050
» » » » 1- 5-1984/91	101,950
» » » » 1- 6-1984/91	102,050
» » » » 1- 7-1984/91	101,950
» » » » 1- 8-1984/91	101,450
» » » » 1- 9-1984/91	101,200
» » » » 1-10-1984/91	100,925
» » » » 1-11-1984/91	100,850
» » » » 1-12-1984/91	100,350
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985 .	100,300
» » » 16 % 1- 1-1986 .	100,975
» » » 14 % 1- 4-1986 .	100 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	100,150
» » » 13,50 % 1-10-1986 .	100,300
» » » 12,50 % 1- 1-1987 .	98,250
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	97,300
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,600
» » » » 1983/90 11,50 %	106,350
» » » » 1984/91 11,25%	108,350
» » » » 1984/92 10,50%	104 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 153

Corso dei cambi del 7 agosto 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1904,250	1904,250	1904,50	1904,250	1904,25	1904,37	1904,500	1904,250	1904,250	1904,25
Marco germanico	666,100	666,100	666,30	666,100	666,15	666,17	666,250	666,100	666,100	666,10
Franco francese	218,500	218,500	219 —	218,500	218,50	218,52	218,550	218,500	218,500	218,50
Fiorino olandese	592,750	592,750	592,25	592,750	592,75	592,65	592,750	592,750	592,750	592,75
Franco belga	33,056	33,056	33,05	33,056	33,05	33,05	33,050	33,056	33,056	33,05
Lira sterlina	2552,50	2552,50	2555 —	2552,50	2552,60	2552,50	2552,500	2552,50	2552,50	2552,50
Lira irlandese	2080 —	2080 —	2080 —	2080 —	2081,50	2081,50	2083 —	2080 —	2080 —	—
Corona danese	184,950	184,950	184,70	184,950	184,90	184,97	185 —	184,950	184,950	184,95
Dracma	14,320	14,320	14,30	14,320	—	—	14,321	14,320	14,320	—
E.C.U.	1483,500	1483,500	1482,50	1483,500	1483,50	1483,55	1483,600	1483,500	1483,500	1483,50
Dollaro canadese	1399,300	1399,300	1402 —	1399,300	1399,50	1399,65	1400 —	1399,300	1399,300	1399,30
Yen giapponese	7,967	7,967	7,97	7,967	7,95	7,96	7,963	7,967	7,967	7,95
Franco svizzero	807,150	807,150	807,50	807,150	807 —	807,12	807,100	807,150	807,150	807,15
Scellino austriaco	94,810	94,810	94,80	94,810	94,75	94,81	94,810	94,810	94,810	94,80
Corona norvegese	227,020	227,020	226,80	227,020	227 —	227,03	227,050	227,020	227,020	227 —
Corona svedese	225,460	225,460	225,40	225,460	225,25	225,31	225,160	225,460	225,460	225,45
FIM	314,020	314,020	314 —	314,020	314 —	314,06	314,100	314,020	314,020	—
Escudo portoghese	11,190	11,190	11,25	11,190	11,25	11,24	11,300	11,190	11,190	11,19
Peseta spagnola	11,385	11,385	11,38	11,385	11,30	11,37	11,372	11,385	11,385	11,38

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 agosto 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1904,375
Marco germanico	666,175
Franco francese	218,525
Fiorino olandese	592,750
Franco belga	33,053
Lira sterlina	2552,500
Lira irlandese	2081,500
Corona danese	184,975
Dracma	14,320
E.C.U.	1483,550
Dollaro canadese	1399,650
Yen giapponese	7,965
Franco svizzero	807,125
Scellino austriaco	94,810
Corona norvegese	227,035
Corona svedese	225,310
FIM	314,060
Escudo portoghese	11,245
Peseta spagnola	11,378

Media dei titoli del 7 agosto 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	59,225
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	93,750
» 6 % » » 1972-87 .	91,900
» 9 % » » 1975-90 .	90,375
» 9 % » » 1976-91 .	91,475
» 10 % » » 1977-92 .	92,750
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	92,375
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	85 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % . .	100,550
» » » 1-6-1981/86 16 % . .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 . .	86,100
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	103,575
» » » » EFIM 1-8-1988 .	103,950
» » » » 1- 1-1982/86	100,700
» » » » 1- 3-1982/86	101,250
» » » » 1- 5-1982/86	101,500
» » » » 1- 6-1982/86	101,200
» » » » 1- 7-1982/86	101,850
» » » » 1- 8-1982/86	101,800
» » » » 1- 9-1982/86	101,650
» » » » 1-10-1982/86	101,550
» » » » 1-11-1982/86	101,450
» » » » 1-12-1982/86	102,225
» » » » 1- 7-1983/86	100,475
» » » » 1- 8-1983/86	100,500
» » » » 1- 9-1983/86	100,750
» » » » 1-10-1983/86	100,700
» » » » 1- 1-1983/87	102,225
» » » » 1- 2-1983/87	102,400
» » » » 1- 3-1983/87	102,250
» » » » 1- 4-1983/87	101,950
» » » » 1- 5-1983/87	101,800
» » » » 1- 6-1983/87 .	102,075
» » » » 1-11-1983/87 .	101,350
» » » » 1-12-1983/87 . .	101,350

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 7-1983/88	103,050
» » » » 1- 8-1983/88	103,250
» » » » 1- 9-1983/88	102,850
» » » » 1-10-1983/88	102,600
» » » » 1-11-1983/88	103,925
» » » » 1- 1-1984/88	100,850
» » » » 1- 2-1984/88	101,550
» » » » 1- 3-1984/88	100,650
» » » » 1- 4-1984/88	100,550
» » » » 1- 5-1984/88	100,225
» » » » 1- 6-1984/88	100,850
» » » » 1-12-1983/90	104,300
» » » » 1- 1-1984/91	104,050
» » » » 1- 2-1984/91	104,150
» » » » 1- 3-1984/91	102,075
» » » » 1- 4-1984/91	102,050
» » » » 1- 5-1984/91	102 —
» » » » 1- 6-1984/91	102,050
» » » » 1- 7-1984/91	101,600
» » » » 1- 8-1984/91	101,525
» » » » 1- 9-1984/91	101,350
» » » » 1-10-1984/91	101,050
» » » » 1-11-1984/91	100,900
» » » » 1-12-1984/91	100,350
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985 .	100,550
» » » 16 % 1- 1-1986 .	101 —
» » » 14 % 1- 4-1986 .	100,075
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	100,075
» » » 13,50 % 1-10-1986 .	100,450
» » » 12,50 % 1- 1-1987 .	98,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	97,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,900
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,650
» » » » 1983/90 11,50%	105,850
» » » » 1984/91 11,25%	108,400
» » » » 1984/92 10,50%	104 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELL'INTERNO

Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85 e n. 161/85 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. 4412 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 6402-C-85 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FABARM » MOD. ALFAKOMB
Calibro: 12/5,6 × 50 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: COGOI GIOVANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FABARM S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4413 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 6402-C-85 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FABARM » MOD. ALFAKOMB
Calibro: 12/5,6 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: COGOI GIOVANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FABARM S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4414 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 6402-C-85 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FABARM » MOD. ALFAKOMB
Calibro: 12/6,5 × 55
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: COGOI GIOVANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FABARM S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4415 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 6402-C-85 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FABARM » MOD. ALFAKOMB
Calbiro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: COGOI GIOVANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FABARM S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4416 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 6402-C-85 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FABARM » MOD. ALFAKOMB
Calibro: 12/6,5 × 68 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: COGOI GIOVANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FABARM S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4417 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 6402-C-85 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FABARM » MOD. ALFAKOMB
Calibro: 12/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: COGOI GIOVANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FABARM S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4418 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 6402-C-85 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FABARM » MOD. ALFAKOMB
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: COGOI GIOVANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FABARM S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

4419 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 6402-C-85 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FABARM » MOD. ALFAKOMB
Calibro: 12/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: COGOI GIOVANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FABARM S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

4420 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 6402-C-85 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FABARM » MOD. ALFAKOMB
Calibro: 12/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: COGOI GIOVANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FABARM S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4421 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 6402-C-85 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FABARM » MOD. ALFAKOMB
Calibro: 12/222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: COGOI GIOVANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FABARM S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4422 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 6402-C-85 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FABARM » MOD. ALFAKOMB
Calibro: 12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: COGOI GIOVANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FABARM S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4423 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 6402-C-85 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FABARM » MOD. ALFAKOMB
Calibro: 12/270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: COGOI GIOVANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FABARM S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4424 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 3065-C-80 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « PARKER-HALE » MOD. M 81 CLASSIC
Calibro: MM. 6 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA « G. DEMARCHI S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4425 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 3065-C-80 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « PARKER-HALE » MOD. M 81 CLASSIC
Calibro: MM. 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA « G. DEMARCHI S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4426 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 3065-C-80 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « PARKER-HALE » MOD. M 81 CLASSIC
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA « G. DEMARCHI S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4427 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 3065-C-80 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « PARKER-HALE » MOD. M 81 CLASSIC
Calibro: MM 7 × 57
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA « G. DEMARCHI S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4428 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 3065-C-80 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « PARKER-HALE » MOD. M 81 CLASSIC
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA « G. DEMARCHI S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4429 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 3065-C-80 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « PARKER-HALE » MOD. M 81 CLASSIC
Calibro: 22 - 250
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA « G. DEMARCHI S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4430 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 3065-C-80 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « PARKER-HALE » MOD. M 81 CLASSIC
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA « G. DEMARCHI S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4431 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 3065-C-80 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « PARKER-HALE » MOD. M 81 CLASSIC
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA « G. DEMARCHI S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4432 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 3065-C-80 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « PARKER-HALE » MOD. M 81 CLASSIC
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA « G. DEMARCHI S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4433 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 3065-C-80 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « PARKER-HALE » MOD. M 81 CLASSIC
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA « G. DEMARCHI S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4434 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 3065-C-80 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « PARKER-HALE » MOD. M 81 CLASSIC
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA « G. DEMARCHI & C. S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4435 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 3065-C-80 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « COLT » MOD. NEW FRONTIER SINGLE ACTION ARMY (TACCA DI MIRA REGOLABILE-MIRINO FI
Calibro: 44 SPECIAL
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139
Lunghezza dell'arma: MM. 290
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA « G. DEMARCHI & C. S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4436 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 3065-C-80 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « COLT » MOD. NEW FRONTIER SINGLE ACTION ARMY (TACCA DI MIRA REGOLABILE-MIRINO FI
Calibro: 44/40
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76
Lunghezza dell'arma: MM. 226
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA « G. DEMARCHI & C. S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4437 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 3065-C-80 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « COLT » MOD. NEW FRONTIER SINGLE ACTION ARMY (TACCA DI MIRA REGOLABILE-MIRINO FI
Calibro: 44/40
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190
Lunghezza dell'arma: MM. 340
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA « G. DEMARCHI & C. S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4438 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 3065-C-80 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « COLT » MOD. NEW FRONTIER SINGLE ACTION ARMY (TACCA DI MIRA REGOLABILE-MIRINO FI
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139
Lunghezza dell'arma: MM. 290
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA « G. DEMARCHI & C. S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4439 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 2946-C-80 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA BASCULANTE
Denominazione: « BLASER » MOD. K 77
Calibro: 257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 750
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « JAWAG S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4440 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 3941-C-81 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « FIAS » MOD. ROVER 87
Calibro: MM. 6,5 × 55 SE (SWEDISH)
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI MARIANGELA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FIAS S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4441 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 3941-C-81 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « FIAS » MOD. ROVER 87
Calibro: MM. 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI MARIANGELA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FIAS S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4442 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 3941-C-81 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « FIAS » MOD. ROVER 87
Calibro: MM. 7 × 57
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI MARIANGELA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FIAS S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4443 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 3941-C-81 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « FIAS » MOD. ROVER 87
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI MARIANGELA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FIAS S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **4444** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 3941-C-81 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « FIAS » MOD. ROVER 87
Calibro: MM. 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI MARIANGELA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FIAS S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **4445** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 3941-C-81 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « FIAS » MOD. ROVER 87
Calibro: 25-06 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI MARIANGELA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FIAS S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **4446** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 3941-C-81 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « FIAS » MOD. ROVER 87
Calibro: 30-06 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI MARIANGELA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FIAS S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **4447** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 3941-C-81 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « FIAS » MOD. ROVER 87
Calibro: WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI MARIANGELA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FIAS S.p.A. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **4448** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 4259-C-81 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « CASARTELLI CARLO » MOD. AFRICA
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON VITE DI REGOLAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CASARTELLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « CASARTELLI CARLO »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4449 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 4259-C-81 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « CASARTELLI CARLO » MOD. AFRICA
Calibro: 416 RIGBY
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON VITE DI REGOLAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: CASARTELLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « CASARTELLI CARLO »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4450 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50. 6184-C-84 *in data* 20 *luglio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « CARL GUSTAF » MOD. AG 42 B.
Calibro: 284 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1215
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BONIFACIO ROMEO TITOLARE DELL'ARMERIA « LA CASA DELLE ARMI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

(4332)

Rifiuto di iscrizione di armi nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale 20 luglio 1985, n. 559/C-50.6441-C-85 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica « Makarov » Mod. 59, cal. mm. 9 Makarov (canna mm. 97), in quanto l'arma rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(4333)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Fonderie Farabolini, in Caldarola

Con decreto ministeriale del 23 luglio 1985 la riscossione del carico tributario di L. 136.147.000 dovuto dalla S.p.a. « Fonderie Farabolini » è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'Intendenza di finanza di Macerata nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società che dovrà comunque prestare idonea garanzia per l'ammontare del credito eventualmente non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(4379)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Esclusione della revisione dei prezzi per tutti i lavori di riattazione e riparazione di opere ed edifici pubblici danneggiati da calamità naturali ed eventi eccezionali. (Ordinanza n. 596/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 29 settembre 1984, concernente l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 9 del proprio ordine di servizio 3 ottobre 1984, numero 1;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

E' esclusa la revisione dei prezzi per i lavori di riattazione e riparazione di opere ed edifici pubblici danneggiati da calamità naturali ed eventi eccezionali appaltati dagli enti pubblici interessati, sia a mezzo di licitazione privata sia a mezzo di concessione, il cui onere vada a gravare sul Fondo di protezione civile

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4401)

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 2 agosto 1985, n. **382.**

Snellimento delle procedure concernenti modifiche di iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori per importi di competenza del comitato centrale che non richiedono il preventivo parere del comitato regionale.

Al presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici
Al direttore generale dell'ANAS
Ai direttori generali
Al segretario generale del CER
Al presidente del Magistrato alle acque
Al presidente del Magistrato per il Po
Ai provveditori alle opere pubbliche
A tutti i Ministeri
Ai presidente delle giunte regionali
Alla provincia autonoma di Trento
Alla provincia autonoma di Bolzano
All'ENEL
Alle amministrazioni provinciali
Alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici operanti nel settore delle opere pubbliche

Con precedente circolare n. 618 del 25 novembre 1978, è stato consentito uno snellimento delle procedure amministrative, relativamente alle ipotesi di richiesta;

A) di aggiornamento della iscrizione alle norme contenute negli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584;

B) di iscrizione per avvenuto conferimento di azienda, effettuato ai sensi delle corrispondenti norme del codice civile e per gli effetti fiscali previsti dall'allora vigente art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

In tali ipotesi, le imprese interessate, inscritte nell'albo nazionale dei costruttori per importi di competenza del comitato centrale, possono presentare direttamente a tale organo la loro richiesta, corredata della completa documentazione necessaria, non essendo richiesto il preventivo parere del comitato regionale territorialmente competente.

Quest'ultimo, infatti, agli espressi sensi del combinato disposto dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, coma da ultimo modificato dall'art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e dell'art. 19 della legge n. 57, è chiamato obbligatoriamente a formulare il suo parere in ordine a modifiche nei requisiti, organizzazione e struttura dell'impresa che siano influenti ai fini della sua iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori.

In altri termini, il comitato regionale deve esprimere parere, relativamente a variazioni che implichino aumenti di importo di iscrizione, estensione della iscrizione in altre categorie di specializzazione ed infine relativamente a variazioni concernenti la direzione tecnica dell'impresa.

Si è potuto constatare che imprese inscritte nell'albo nazionale dei costruttori modifichino, con frequenza meritevole di ogni attenzione, la struttura aziendale, trasformando in particolare la loro forma societaria (nell'ambito delle società di persone o delle società di capitali, ovvero assumendo da società di persone la forma di società di capitali e viceversa) e conseguentemente modifichino altresì la loro ragione o denominazione sociale, ovvero effettuino operazioni di conferimento di azienda e di fusione per incorporazione, nonché variazioni nella loro rappresentanza legale.

Nella riunione del 12 aprile 1985, il comitato centrale ha ritenuto di poter utilmente ampliare la ricordata direttiva di cui alla circolare n. 618, estendendo la semplificazione procedurale anche ai casi sopra indicati, constatato che il contenuto della delibera da adottare al riguardo si esprime in una semplice presa d'atto e ratifica della intervenuta e documentata variazione.

Né può essere diversamente, in quanto la variazione proposta dipende da una volontà dell'impresa, che si è liberamente e legittimamente formata, in osservanza delle vigenti norme di legge, né si è mai verificato il caso che il comitato centrale abbia adottato un provvedimento di rigetto di richieste di questo specifico contenuto, una volta accertata la regolarità della documentazione esibita.

Nei casi sopra indicati, che tuttavia hanno determinato difficoltà per l'ammissione alle gare delle imprese ed effetti negativi per le amministrazioni appaltanti a causa del restringersi del confronto concorrenziale, il comitato centrale, in considerazione del preminente interesse pubblico, ha ritenuto opportuno adottare misure idonee, affinché le relative procedure si concludano con la dovuta sollecitudine, per evitare che remore di carattere essenzialmente formale possano pregiudicare l'afflusso dei partecipanti alle gare per l'appalto di opere pubbliche.

Nella ipotesi che per le sue esigenze di variazione di fisionomia giuridica, l'impresa non abbia potuto utilizzare gli strumenti giuridici previsti dalla legge, come per il particolare caso della ditta individuale, il titolare della quale abbia appositamente costituito una società commerciale nelle forme previste dal codice civile, e chieda il trasferimento a questo nuovo soggetto della iscrizione conseguita dalla ditta individuale, occorrerà fare riferimento ad elementi presuntivi diversi che si debbono concretizzare nelle seguenti condizioni:

identità fra il titolare della impresa individuale e legale rappresentante della impresa costituita nella forma della società commerciale;

identità fra il direttore tecnico o i direttori tecnici della impresa individuale ed il direttore tecnico o i direttori tecnici della impresa costituita nella forma della società commerciale;

espressa richiesta di cancellazione dell'albo nazionale dei costruttori della impresa individuale;

espressa dichiarazione che le maestranze ed i mezzi d'opera vengono trasferiti dalla impresa individuale alla impresa costituita nella forma della società commerciale;

ogni altro significativo elemento che sia in grado di assicurare la sostanziale continuità fra il vecchio ed il nuovo soggetto.

Pertanto, nelle ipotesi di:

semplice variazione intervenuta nella ragione o nella denominazione sociale dell'impresa;

variazione nella rappresentanza legale;

trasformazione della forma giuridica dell'impresa per intervenuta variazione dell'atto costitutivo;

conferimento di azienda;

fusione per incorporazione;

società commerciale da inscrivere al posto della ditta individuale, contestualmente alla sua cancellazione, attuate ai sensi delle corrispondenti norme del codice civile, le imprese interessate debbono formulare la relativa istanza e formare il fascicolo di iscrizione — completo della specifica documentazione comprovante le modifiche intervenute, nonché tutti i requisiti di ordine generale e di carattere specifico, previsti dalle norme in vigore — da inviare direttamente al:

Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti - Segreteria del comitato centrale - Via Nomentana n. 2 - 00161 - ROMA

Per ogni opportuna conoscenza, copia della completa documentazione dovrà essere inviata, a cura del soggetto interessato, anche al comitato regionale territorialmente competente.

Appare opportuno con l'occasione precisare, anche per completezza di esposizione, che le richieste concernenti le variazioni delle quali si è discusso che siano però formulate contestualmente a richieste di modifica sostanziale della iscrizione (aumenti di importo - estensione ad altre categorie di specializzazione - variazioni concernenti la direzione tecnica) impongono senza eccezione l'acquisizione del parere del comitato regionale territorialmente competente, al quale dovranno essere presentate le relative istanze.

AMMISSIONE ALLE GARE PER L'APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

Per quanto riguarda l'ammissione alle gare nel periodo compreso fra la variazione intervenuta ed opportunamente formalizzata e la successiva delibera del comitato centrale, occorre considerare che la modifica dell'atto costitutivo dell'impresa costituita in forma di società commerciale, per effetto della quale la medesima abbia trasformato la sua fisionomia giuridica non deve essere considerata come creazione di un soggetto nuovo, diverso da quello originario.

Tale principio, che si desume dalla interpretazione della norma contenuta nell'art. 2498 del codice civile, è valido anche quando la società acquisti la personalità giuridica (Società a responsabilità limitata - Società per azioni) che non aveva nella forma precedente la sua trasformazione (Società in accomandita semplice - Società in nome collettivo).

Agli espressi sensi del citato art. 2498 del codice civile, infatti, la società, nella sua diversa forma giuridica, conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla sua trasformazione.

Per quanto riguarda, invece, le altre ipotesi sopra richiamate (conferimento di azienda; fusione per incorporazione, ecc.) per orientamento ormai consolidato, il comitato centrale formula la presunzione che l'impresa conferitaria, incorporante ovvero costituita nella forma della società commerciale abbia la stessa idoneità ad operare nel settore dei pubblici appalti in precedenza riconosciuta alla ditta conferente, incorporata od individuale, con la quale sostanzialmente si identifica, e sulla base di questa presunzione consente il recupero integrale della iscrizione per categorie ed importi corrispondenti.

Avviene normalmente che l'impresa, una volta portate a compimento le operazioni conseguenti alle variazioni attuate, avvii la procedura di rito, concernente l'iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori e debba quindi attendere, anche se con le procedure semplificate di cui alla presente circolare, la conclusiva ratifica del comitato centrale.

In questo periodo, l'ammissione alle gare per l'appalto di opere pubbliche è consentita a condizione che l'impresa concorrente produca, oltre al certificato di iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori che necessariamente indica la forma giuridica dell'impresa precedente alle trasformazioni avvenute, la seguente documentazione, resa in forma di copia autentica notarile, affinché tale documentazione abbia una sua precisa efficacia giuridica esterna:

delibera concernente la modifica dell'atto costitutivo per documentare le variazioni di forma societaria (Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Società a responsabilità limitata, Società per azioni) nonché di ragione o denominazione sociale;

atto di conferimento di azienda;

atto di fusione per incorporazione.

Nel caso di ditta individuale che abbia costituito appositamente una società commerciale, nella ipotesi sopra illustrata, occorre che il rappresentante legale produca una apposita dichiarazione, resa con sottoscrizione autenticata da notaio, nella quale attesti che nella società sono state conferite anche le iscrizioni di cui era titolare, con contestuale richiesta di cancellazione della ditta individuale.

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SOGGETTIVI

Nella stessa riunione del 12 aprile 1985, il comitato centrale allo scopo di dare puntuale applicazione alla vigente normativa antimafia, ha ritenuto necessario che l'accertamento della assenza delle cause ostative previste dalla legge stessa debba essere esteso, nei casi di variazione della rappresentanza legale e direzione tecnica della impresa, indipendentemente dall'importo di iscrizione conseguito, anche nei confronti della rappresentanza legale e della direzione tecnica dimissionarie, nei confronti delle quali dovranno essere parimenti attivate le informazioni di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936.

DIREZIONE TECNICA DELL'IMPRESA: UNICITÀ DELLO INCARICO

Il comitato centrale ritiene che non siano più valide le motivazioni contenute nella circolare 8 luglio 1964, n. 4554, della quale dichiara la abrogazione per la parte nella quale si consentiva che il direttore tecnico di una impresa inscritta o richiedente l'iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori rivesta analogo incarico di direzione tecnica per conto di altre imprese inscritte o richiedenti l'iscrizione per importi non superiori a lire 300 milioni.

Non essendo consentita la pluralità di incarico, si dispone che la direzione tecnica dell'impresa — che può essere composta da uno o più direttori tecnici — esibisca una dichiarazione di unicità di incarico, resa con sottoscrizione autenticata da notaio od altro pubblico ufficiale, il quale deve espressamente ammonire il dichiarante delle responsabilità penali cui può andare incontro, in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità.

* * *

Attesa la generale rilevanza che assumono le presenti disposizioni, che sono poste nello specifico interesse di tutte le amministrazioni dello Stato ed enti pubblici appaltanti per disciplinare l'ammissione alle gare per l'appalto di opere pubbliche nei casi sopra discussi, la presente circolare, su proposta del comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori, viene pubblicata ai sensi dell'art. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, affinché la sede autorevole ed ampia di diffusione assicuri la sua applicazione da parte di tutti i soggetti destinatari.

Il Ministro: NICOLAZZI

(4407)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a due posti di ragioniere e a tre posti di educatore presso la casa circondariale di Aosta

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto-legge 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, concernente i miglioramenti economici al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione delle donne ai pubblici uffici e alle professioni;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 1079, concernenti il riordinamento e le retribuzioni al personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1975, registro n. 2, foglio n. 117, col quale, sentito il parere del Consiglio Superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 26 giugno 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487, relativo al regolamento sull'ingresso in carriera del personale di concetto del ruolo degli educatori e degli assistenti sociali per adulti;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, concernente esame di idoneità dei giovani per l'immissione nei ruoli delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente miglioramenti economici al personale civile dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, che all'art. 28-*ter* disponeva l'autorizzazione a bandire concorsi per l'assunzione di personale nei diversi ruoli delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro sul pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, concernente miglioramenti economici a favore del personale dei Ministeri;

Vista la legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta e la legge 16 maggio 1978, n. 196, contenente norme di attuazione del predetto Statuto;

Atteso che, per assicurare la efficiente gestione dei servizi indispensabili presso la nuova casa circondariale di Aosta, si rende necessario procedere all'assunzione, mediante pubblico concorso, del personale all'uopo previsto per il ruolo di ragioneria e per quello degli educatori per adulti;

Ritenuto che si può far luogo a tale assunzione per le attuali disponibilità negli organici dei predetti ruoli, in conseguenza dell'avvenuta cessazione dal servizio, per varie cause, di sei educatori e di tre ragionieri;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;

Ritenuto altresì che, non essendo possibile prevedere il numero dei candidati, si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni, la sede e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove di esame;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per l'assunzione di personale nell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, destinato a prestare servizio presso la casa circondariale di Aosta, nel comune di Brissogne:

1) concorso, per esami, a due posti di ragioniere in prova, livello sesto, nel ruolo del personale di ragioneria della ex carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

2) concorso, per esami, a tre posti di educatore per adulti in prova, livello sesto, nel ruolo degli educatori per adulti della ex carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

I vincitori dei predetti concorsi saranno destinati a prestare servizio per almeno cinque anni nella casa circondariale di Aosta.

Art. 2.

Per essere ammessi ai concorsi di cui al precedente art. 1 gli aspiranti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di ragioniere, con esclusione di ogni altro titolo di studio, per il concorso a due posti di ragioniere, ovvero diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per il concorso a tre posti di educatore per adulti;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, separatamente per ciascuno dei concorsi a cui si intende partecipare, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a dal apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno specificare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. (Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

7) le eventuali condanne riportate;

8) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione ai concorsi contenute nel bando e di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere la sede di servizio indicata nell'art. 1 del bando.

I candidati dovranno inoltre precisare se intendono sostenere le prove d'esame in lingua francese.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorsi si svolgeranno mediante esame, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e relative norme di esecuzione, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487.

Le prove d'esame si svolgeranno in Aosta, nei giorni e nei locali che saranno stabiliti con successivo provvedimento ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e di cui sarà data comunicazione personale ai candidati.

Le commissioni esaminatrici, che verranno nominate con successivo decreto ministeriale, saranno composte ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686 e saranno integrate da un docente di lingua francese, in conformità di quanto disposto dal quinto comma del citato articolo.

Art. 5.

Concorso per ragioniere.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio è sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.

Le prove scritte avranno per oggetto:

1) diritto amministrativo;

2) ragioneria pubblica e privata.

I candidati originari della Valle d'Aosta hanno facoltà di sostenere le prove d'esame in lingua francese, ai sensi dell'art. 39 della legge 26 febbraio 1948, n. 4.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

2) contabilità di Stato con particolare riguardo al regolamento di contabilità carceraria;

3) ordinamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

4) nozione di legislazione sociale del lavoro;

5) statistica, con particolare riguardo alla statistica penitenziaria.

Il colloquio è integrato da una conversazione in lingua francese in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua, nonché da una versione estemporanea in lingua italiana di un testo francese su argomenti di carattere generale.

Per i candidati, invece, originari della Valle d'Aosta, che abbiano svolto in lingua francese la prova scritta e che sostengono il colloquio nella stessa lingua la conversazione avrà luogo in lingua italiana e la versione avverrà in lingua francese da un testo italiano.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Concorso per educatore.

L'esame consisterà in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali.

La prova di attitudine professionale, il cui esito favorevole è condizione di ammissibilità alle prove culturali, si effettua mediante la compilazione, da parte dei candidati di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità necessari per l'esercizio delle funzioni di educatore nel settore penitenziario.

Le prove culturali si articolano in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte avranno per oggetto:

1) nozioni di pedagogia con riferimento agli interventi nei confronti dei sottoposti alle misure privative o limitative della libertà;

2) ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell'amministrazione penitenziaria.

I candidati originari della Valle d'Aosta hanno facoltà di sostenere la prova attitudinale e le anzidette prove scritte in lingua francese, ai sensi dell'art. 38 della citata legge n. 4/1948.

I candidati che avranno superato la prova di attitudine professionale, saranno invitati a sostenere le prove scritte, almeno venti giorni prima dell'inizio di esse, nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di psicologia e sociologia del disadattamento.

Il colloquio è integrato da una conversazione in lingua francese in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua, nonché da una versione estemporanea in lingua italiana di un testo francese su argomenti di carattere generale.

Per i candidati, invece, originari della Valle d'Aosta, che abbiano svolto in lingua francese la prova scritta e che sostengono il colloquio nella stessa lingua, la conversazione avrà luogo nella lingua italiana e la versione avverrà in lingua francese da un testo italiano.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilità dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro idoneità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso cui intendono partecipare, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove d'esame nella sede e nei giorni che saranno indicati nell'apposito provvedimento di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

Espletate le prove dei concorsi, le commissioni esaminatrici formano le graduatorie di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Le graduatorie dei vincitori saranno formate con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonché quelli che abbiano dichiarato di avere titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici gorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 7.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, saranno approvate le graduatorie di merito e verranno dichiarati i vincitori dei concorsi, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nello ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, formulato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, lo impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato della competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con la annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) il certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il medesimo è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta trascrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e lo apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego in cui è stato assunto.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi a visita decade dal diritto alla nomina in prova;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (esercito aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal consiglio di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata e vistato dal comandante, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alla lista di leva marittima

I documenti di cui al n. 7) del presente articolo, non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 9.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) copia dello stato di servizio, rilasciato dall'amministrazione di provenienza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

2) titolo di studio di cui al precedente art. 8, n. 1);

3) certificato medico di cui al precedente art. 8, n. 5);

4) dichiarazione di cui al precedente art. 8, n. 6).

Coloro che si trovano alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio di cui al precedente art. 8, n. 1);

2) estratto dell'atto di nascita di cui al precedente articolo 8, n. 2);

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto in cui sono assunti;

5) dichiarazione di cui al precedente art. 8, n. 7).

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati precedentemente al Ministero.

Art. 10.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui al precedente art. 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dello interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con aperture di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 8, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 12.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 8, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 13.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui al primo comma dell'art. 8, sono nominati ragionieri in prova - livello VI, ovvero educatori per adulti in prova - livello VI, nella Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1984

p. *Il Ministro*: CARPINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1985
Registro n. 32 *Giustizia, foglio n.* 58

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Rep. I Concorsi - Via Silvestri, 52 - 00164 ROMA

(*Dati da redigersi a macchina o in stampatello*)

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, (residente oppure domiciliato) a . . . . prov. . . . . . in via . . . . . . n. . . tel. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a due posti di ragioniere in prova - livello VI, nel ruolo del personale di ragioneria dell'ex carriera di concetto della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (oppure al concorso, per esami, a tre posti di educatore per adulti in prova - livello VI, nel ruolo degli educatori per adulti dell'ex carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena) con sede di servizio presso la casa circondariale di Aosta - comune di Brissogne.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3, n. 2) del bando perché (2) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio: (3) . . . . conseguito presso l'Istituto . . . . di . . . . . sito in via . . . . . . di (città) . . . . . . nell'anno scolastico . . . .

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure (4) . . . . . .;

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5) . . . .;

e) eventuali condanne penali riportate . . . . .

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni) (6).

Ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando ed è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di servizio indicata nel bando.

Precisa, inoltre, che intende sostenere le prove d'esame in lingua francese (7).

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . via . . n. . c.a.p. . (città) (provincia) numero telef. .

Data, .

Firma (8)

(La firma del candidato deve essere autenticata)

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono far seguire al loro cognome quello del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 35.

(3) E' richiesto, per il concorso a due posti di ragioniere in prova, il diploma di ragioniere con esclusione di qualsiasi altro titolo di studio.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Solo se il candidato intende sostenere le prove di esame in lingua francese.

(8) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del caso dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

(4383)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università di Modena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di fisica (ex istituto di fisica) . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria, fisica, matematica, chimica;

istituto di paleontologia . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze geologiche, scienze naturali, scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dovranno essere prodotte distinte domande per ciascun posto messo a concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(4468)

REGIONE SICILIA

Concorso a posti di personale delle carriere esecutiva e ausiliaria riservati alle categorie protette di cui alla legge n. 482/1968 presso l'unità sanitaria locale n. 11.

E' indetto concorso pubblico, per esame-colloquio, riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, a:

Categoria esecutiva:

trentadue posti di coadiutore amministrativo:

trenta posti riservati agli invalidi civili;

due posti riservati agli orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro.

Categoria ausiliaria:

otto posti di commesso:

due posti riservati agli invalidi civili di guerra;

due posti riservati agli invalidi per servizio;

due posti riservati agli invalidi del lavoro;

due posti riservati agli invalidi civili.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per utleriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio di presidenza della U.S.L. in Agrigento.

(4388)

REGIONE MARCHE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 12.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a due posti di assistente del servizio di psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ancona.

(4389)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
- **CHIETI** Libreria MARZOLI Via B. Spaventa, 18
- **L'AQUILA** Libreria VETRONE Piazza del Duomo, 59
- **PESCARA** Libreria COSTANTINI Corso V. Emanuele, 146
- **TERAMO** Libreria BESSO Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
- **MATERA** Libreria MONTEMURRO Via del Corso, 1/3
- **POTENZA** Edicola PAGGI DORA ROSA Via Pretoria

CALABRIA
- **CATANZARO** Libreria G. MAURO Corso Mazzini, 89
- **COSENZA** Libreria DOMUS Via Monte Santo
- **REGGIO CALABRIA** Libreria S. LABATE Via Giudecca

CAMPANIA
- **AVELLINO** Libreria CESA Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO** LE FORCHE CAUDINE Piazza Roma, 4
- **CASERTA** Libreria CROCE Piazza Dante
- **SALERNO** Libreria INTERNAZIONALE Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
- **FERRARA** Libreria TADDEI Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ:** Libreria CAPPELLI Corso della Repubblica, 54; Libreria MODERNA Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA** Libreria LA GOLIARDICA Via Emilia Centro, 210
- **PARMA** Libreria FIACCADORI Via al Duomo
- **PIACENZA** Tip. DEL MAINO Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA** Libreria LAVAGNA Via Cairoli, 1
- **REGGIO EMILIA** Libreria MODERNA Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA
- **GORIZIA** Libreria ANTONINI Via Mazzini, 16
- **PORDENONE** Libreria MINERVA Piazza XX Settembre
- **TRIESTE:** Libreria ITALO SVEVO Corso Italia, 9/F; Libreria TERGESTE s.a.s. Piazza della Borsa, 15
- **UDINE** Libreria BENEDETTI Via Mercatovecchio, 13; Libreria TARANTOLA Via V. Veneto, 20

LAZIO
- **FROSINONE** Libreria CATALDI Via Minghetti, 4/A
- **LATINA** Libreria LA FORENSE Via dello Statuto, 28/30
- **RIETI** Libreria CENTRALE Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA:** Libreria CAMERA DEPUTATI Via Uffici del Vicario, 17; Libreria DEI CONGRESSI Viale Civiltà del Lavoro, 124; Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma Piazzale Clodio; Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA Via Santa Maria Maggiore, 121
- **VITERBO** Libreria BENEDETTI Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
- **IMPERIA** Libreria ORLICH Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA** Libreria DA MASSA CRISTINA Via Luigi Aragona, 49/A
- **SAVONA** Libreria MAUCCI Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
- **BERGAMO** Libreria LORENZELLI Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA** Libreria QUERINIANA Via Trieste, 13
- **COMO** Libreria NANI Via Cairoli, 14
- **CREMONA** Ditta I.C.A. Piazza Gallina, 3
- **MANTOVA** Libreria DI PELLEGRINI Corso Umberto I, 32
- **PAVIA** Libreria TICINUM Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO** Libreria ALESSO Via dei Caimi, 14
- **VARESE** Libreria VERONI Piazza Giovine Italia

MARCHE
- **ANCONA** Libreria FOGOLA Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO:** Libreria MASSIMI Corso V. Emanuele, 23; Libreria PROPERI Corso Mazzini, 188
- **MACERATA:** Libreria MORICHETTA Piazza Annessione, 1; Libreria TOMASSETTI Corso della Repubblica, 11
- **PESARO** Libreria SEMPRUCCI Corso XI Settembre, 6

MOLISE
- **CAMPOBASSO** Libreria DI E.M. Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA** Libreria PATRIARCA Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
- **ALESSANDRIA:** Libreria BERTOLOTTI Corso Roma, 122; Libreria BOFFI Via dei Martiri, 31
- **ASTI** Ditta I.C.A. Via De Rolandis
- **CUNEO:** Casa Editrice ICAP Piazza D. Galimberti, 10; Libreria PASQUALE Via Roma, 64/D
- **NOVARA** GALLERIA DEL LIBRO Corso Garibaldi, 10
- **TORINO** Casa Editrice ICAP Via Monte di Pietà, 20
- **VERCELLI** Ditta I.C.A. Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
- **BARI** Libreria ATHENA Via M. di Montrone, 86
- **BRINDISI** Libreria PIAZZO Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA** Libreria PATIERNO Portici Via Dante, 21
- **LECCE:** Libreria FORENSE Via Monte Pasubio, 19/A; Libreria MILELLA Via Palmieri, 30
- **TARANTO** Libreria FUMAROLA Corso Italia, 229

SARDEGNA
- **CAGLIARI** Libreria DESSI Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO** Libreria EINAUDI EDITORE Via Veneto, 86
- **ORISTANO** Libreria SANNA GIUSEPPE Via del Ricovero, 70
- **SASSARI** MESSAGGERIE SARDE Piazza Castello, 10

SICILIA
- **AGRIGENTO** Libreria L'AZIENDA Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA** Libreria SCIASCIA Corso Umberto, 111
- **CATANIA:** Libreria ARLIA Via V. Emanuele, 60/62; Libreria GARGIULO Via F. Riso, 56/58; Libreria LA PAGLIA Via Etnea, 393/395
- **ENNA** Libreria BUSCEMI G. B. Piazza V. Emanuele
- **MESSINA** Libreria O.S.P.E. Piazza Cairoli, isol. 221
- **PALERMO:** Libreria FLACCOVIO DARIO Via Ausonia, 70/74; Libreria FLACCOVIO LICAF Piazza Bon Bosco, 3; Libreria FLACCOVIO S.F. Piazza V. E. Orlando 15/16
- **RAGUSA** Libreria DANTE Piazza Libertà
- **SIRACUSA** Libreria CASA DEL LIBRO Via Maestranza, 22
- **TRAPANI** Libreria DE GREGORIO Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA
- **AREZZO** Libreria PELLEGRINI Via Cavour, 42
- **GROSSETO** Libreria SIGNORELLI Corso Carducci, 9
- **LIVORNO** Editore BELFORTE Via Grande, 91
- **LUCCA:** Libreria BARONI Via Fillungo, 43; Libreria Prof.le SESTANTE Via Montanara, 9
- **MASSA CARRARA** Libreria VORTUS Galleria L. Da Vinci, 27
- **PISA** Libreria VALLERINI Via dei Mille, 13
- **PISTOIA** Libreria TURELLI Via Macallè, 37
- **SIENA** Libreria TICCI Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE
- **BOLZANO** Libreria EUROPA Corso Italia, 6
- **TRENTO** Libreria DISERTORI Via Diaz, 11

UMBRIA
- **PERUGIA** Libreria SIMONELLI Corso Vannucci, 82
- **TERNI** Libreria ALTEROCCA Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
- **AOSTA** Libreria MINERVA Via dei Tillier, 34

VENETO
- **BELLUNO** Libreria BENETTA Piazza dei Martiri, 37
- **PADOVA** Libreria ALL'ACCADEMIA Via Cavour, 17
- **ROVIGO** Libreria PAVANELLO Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO** Libreria CANOVA Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA** Libreria GOLDONI Calle Goldoni 4511
- **VERONA:** Libreria GHELFI & BARBATO Via Mazzini, 21; Libreria GIURIDICA Via della Costa, 5
- **VICENZA** Libreria GALLA Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA
- **CROTONE (Catanzaro)** Ag. Distr. Giornali LORENZANO G. Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA
- **ANGRI (Salerno)** Libreria AMATO ANTONIO Via del Goti, 4
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)** Libreria RONDINELLA Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)** Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)** Libreria CRISCUOLO Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
- **PAGANI (Salerno)** Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA
- **RIMINI (Forlì)** Libreria CAIMI DUE Via XXII Giugno, 3

LAZIO
- **SORA (Frosinone)** Libreria DI MICCO UMBERTO Via E. Zincone, 28

MARCHE
- **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)** Libreria ALBERTINI Via Risorgimento, 33

PIEMONTE
- **ALBA (Cuneo)** Casa Editrice ICAP Via V. Emanuele, 19
- **BIELLA (Vercelli)** Libreria GIOVANNACCI Via Italia, 6

SARDEGNA
- **ALGHERO (Sassari)** Libreria LOBRANO Via Sassari

UMBRIA
- **FOLIGNO (Perugia)** Nuova Libreria LUNA Via Gramsci, 41/43